

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI
ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE
DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE**

RESOCONTO STENOGRAFICO

INDAGINE CONOSCITIVA

7.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 APRILE 2014

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LELLO DI GIOIA**

INDICE

	PAG.		PAG.
Sulla pubblicità dei lavori:		Di Gioia Lello, <i>Presidente</i>	3, 9, 10, 11, 12
Di Gioia Lello, <i>Presidente</i>	3	Galati Giuseppe (FI-PdL)	9
INDAGINE CONOSCITIVA SULLA FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA PREVIDENZIALE PUBBLICO E PRIVATO, ALLA LUCE DELLA RECENTE EVOLUZIONE NORMATIVA ED ORGANIZZATIVA, ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA STRUTTURAZIONE DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE		Gualdani Marcello (NCD)	9
Audizione di Francesco Massicci, ispettore generale per la spesa sociale della Ragioneria generale dello Stato:		Massicci Francesco, <i>ispettore generale per la spesa sociale della Ragioneria generale dello Stato</i>	3, 10, 11, 12
		Morassut Roberto (PD)	10
		ALLEGATO: Relazione dell'ispettore generale per la spesa sociale della Ragioneria generale dello Stato, Francesco Massicci	13

PAGINA BIANCA

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LELLO DI GIOIA

La seduta comincia alle 14.40.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione di Francesco Massicci, ispettore generale per la spesa sociale della Ragioneria generale dello Stato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato alla luce della recente evoluzione normativa e organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare, dell'ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per la spesa sociale, Francesco Massicci, a cui do la parola per illustrare una relazione che successivamente ci lascerà agli atti.

FRANCESCO MASSICCI, *ispettore generale per la spesa sociale della Ragioneria generale dello Stato*. La ringrazio per l'opportunità che ci offrite di rappresentare l'angolo di osservazione della Ragioneria generale dello Stato riguardo ai temi della previdenza pubblica e privata.

Vorrei segnalare che quello della Ragioneria è un angolo di osservazione che riguarda soprattutto la previdenza pubblica. Gli aspetti che metteremo in luce saranno quindi sostanzialmente limitati a quelli che seguiamo. Il contributo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato alle audizioni in esame non può prescindere dai compiti istituzionali del Dipartimento medesimo e, pertanto, si sostanzia sia in un'analisi dell'assetto del sistema previdenziale pubblico sia delle relative prospettive normative vigenti.

Quanto alla previdenza complementare privata, il Dipartimento ha seguito, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, diversi provvedimenti finalizzati allo sviluppo della medesima, ma ovviamente non ha competenze dirette sulla gestione e vigilanza delle stesse forme di previdenza complementare privata.

La sostenibilità macroeconomica di un sistema di protezione sociale finanziato a ripartizione è legata agli aspetti normativo-istituzionali che afferiscono alla disciplina del riconoscimento delle prestazioni e non alle modalità di finanziamento delle stesse tramite contributi previdenziali e/o tramite fiscalità generale.

Per quanto concerne l'Italia, la sostenibilità macroeconomica del sistema pensionistico è in prospettiva tra le migliori dei Paesi europei. L'Italia presenta, infatti, una variazione della spesa in rapporto al PIL in netta controtendenza rispetto a quella prevista dalla maggior parte dei Paesi europei nonostante la dinamica demografica meno favorevole.

Il rapporto sulla protezione sociale dei 27 membri dell'Unione europea evidenzia come, a fronte di un valore della spesa pensionistica in rapporto al PIL che cresce in media per l'insieme dell'Unione europea

di circa 1,5 punti percentuali, nel periodo 2010-2060 nel caso dell'Italia il rapporto scende di 0,9 punti percentuali, segnalando sotto questo aspetto un rischio assai contenuto in termini di impatto dell'invecchiamento demografico sulla sostenibilità delle finanze pubbliche. Il prossimo aggiornamento del rapporto comparativo avverrà nel 2015.

I risultati conseguiti con riferimento alle prospettive di sostenibilità macroeconomica del sistema pensionistico conseguono da un progressivo processo di riforma che ha caratterizzato gli ultimi 20 anni. Le nuove regole introdotte dalla legge n. 214 del 2011 e successive modificazioni modificano in modo significativo il sistema pensionistico, migliorando la sua sostenibilità nel medio-lungo periodo, garantendo una maggiore equità tra le generazioni.

In relazione al sistema di calcolo, la riforma del sistema pensionistico impone, a partire dal 2012, l'estensione del regime contributivo a tutti i lavoratori, compresi quindi quelli che, sulla base della precedente legislazione, avrebbero percepito una pensione calcolata secondo il regime retributivo, ossia coloro che al 31 dicembre 1995 avevano più di 18 anni di contributi.

In relazione ai requisiti d'accesso, la riforma, in linea con gli assetti normativi istituzionali presenti nella maggior parte dei Paesi europei, ha confermato due canali di accesso al pensionamento ben caratterizzati: il pensionamento di vecchiaia, cui di norma si accede con almeno 20 anni di contributi versati, un requisito dell'età predefinito dalla legge e modificabile in funzione della variazione della speranza di vita; il pensionamento anticipato, permesso a età inferiori rispetto a quelle per il pensionamento di vecchiaia, ma con un periodo di contribuzione significativamente più elevato. Anche in questo canale, i requisiti sono adeguati in funzione della speranza di vita. Per un'analisi dei dettagli e di requisiti di accesso al pensionamento, si rinvia all'allegato n. 1 della relazione che lascerò.

Venendo alle misure di salvaguardia, la legge n. 214 del 2011 ha individuato due fondamentali categorie di destinatari delle deroghe, quelli che volgarmente si definiscono esodati, ma il cui termine corretto è salvaguardati dalle deroghe, in quanto già previsti con i precedenti provvedimenti di riforma adottati negli ultimi anni di salvaguardia dall'applicazione dei requisiti d'accesso al sistema pensionistico come disciplinati dalla medesima legge.

Una prima categoria riguarda coloro che alla data del 31 dicembre 2011, hanno già maturato i requisiti previsti dalla precedente normativa — si tratta di salvaguardia più generalizzata e alla quale corrisponde un diritto soggettivo previsto dalla disposizione legislativa — e questa categoria di beneficiari non necessita di un provvedimento amministrativo d'attuazione.

Un'altra categoria concerne i salvaguardati che, ancorché maturino i requisiti successivamente al 31 dicembre 2011, mantengono le regole previste in quanto prossimi al pensionamento e rientranti in categorie espressamente definite dal legislatore, che individua i soggetti per i quali si manifesta una difficoltà alla permanenza nel mercato del lavoro. In questo caso, si prevede un atto amministrativo, che determina nel dettaglio le relative procedure amministrative d'attuazione della disposizione.

In generale, in tutti i provvedimenti di riforma negli ultimi anni il provvedimento attuativo è stato anche finalizzato per espressa previsione di legge al rispetto di un limite numerico o finanziario, derivandone in tali termini un diritto condizionato al rispetto del predetto limite.

La platea di soggetti salvaguardati è stata estesa ampliando sul piano normativo i criteri selettivi, interessando complessivamente un numero di soggetti programmato: siamo arrivati a un numero di ben 162.130 con l'ultima riforma. Con le precedenti riforme, i salvaguardati erano nell'ordine di 10-20.000 soggetti.

Tale salvaguardia afferisce a soggetti che maturano i requisiti successivamente al 31 dicembre 2011. Coloro che hanno

maturato i requisiti entro la predetta data sono espressamente esentati dall'applicazione dei nuovi requisiti di accesso al pensionamento, per i quali si manifesta una difficoltà alla permanenza nel mercato lavoro e rientranti in categorie espressamente definite dal legislatore.

I predetti soggetti accedono al pensionamento a partire dal 2013. Va da sé che ulteriori eventuali interventi finalizzati a incrementare i lavoratori salvaguardati, oltre che dei necessari apprezzamenti sul piano politico in relazione alle effettive condizioni soggettive rispetto all'eventuale tutela da introdurre e alla coerenza con l'assetto di riforma pensionistica e con gli obiettivi prefissati in relazione all'innalzamento dell'età pensionistica e con gli obiettivi prefissati all'età media di accesso al pensionamento, necessitano primariamente dell'individuazione dei necessari mezzi di copertura, diretti ad assicurare, nel rispetto anche della regola di spesa nell'ambito del *fiscal compact*, una compensazione nell'ambito della complessiva spesa della pubblica amministrazione.

In ogni caso, tali mezzi di copertura non potranno essere reperiti all'interno delle complessive economie previste a seguito della legge n. 214 del 2011, cosiddetta riforma Fornero, dal momento che le stesse, afferenti all'ordinamento vigente, sono già scontate negli andamenti di finanza pubblica a legislazione vigente e, pertanto, come avvenuto in sede del disegno di legge n. 95 del 2012 e in sede del decreto-legge n. 102 del 2013, necessitano dell'adozione di ulteriori interventi compensativi nell'ambito degli equilibri di finanza pubblica e, primariamente, nell'ambito della spesa pubblica, come peraltro è stato in generale effettuato con riferimento ai lavoratori già salvaguardati. Per un'analisi del dettaglio dei requisiti d'accesso al pensionamento, si fa riferimento all'allegato n. 2.

Per effetto del complessivo processo di riforma attuata a partire dal 2004, l'età media al pensionamento, tenendo in considerazione sia l'età per il pensionamento di vecchiaia sia i requisiti del pensionamento anticipato, è prevista dai 60-61 anni

durante il periodo 2000-2006, a circa 64 anni nel 2020, a 67 anni nel 2040 e a circa 68 dal 2050.

Quanto alle regole delle indicizzazioni, la rilevazione è effettuata a regime con un'elasticità variabile per fasce di importo dal 2017 – nel periodo transitorio, è stato bloccato il segmento dell'indicizzazione a quanto in vigore nel 2011 – pari al 100 per cento per le fasce d'importo fino a tre volte il minimo, al 90 per cento per le fasce di importo tra 3 e 5 volte il minimo, al 75 per cento per le fasce di importo oltre 5 volte il minimo.

Per il periodo 2012-2013, rispetto a quanto sopra evidenziato, è in vigore per le pensioni complessivamente superiori a 3 volte il minimo (su base annua 18.759 euro) il trattamento minimo INPS, cioè 3 volte il minimo, il seguente regime di indicizzazione. Per il biennio 2012-2013, l'indicizzazione non è riconosciuta alle pensioni superiori a 3 volte il trattamento minimo INPS. Per il triennio 2014-2016, l'indicizzazione è riconosciuta in relazione all'importo complessivo del trattamento pensionistico nei seguenti termini: nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 3 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi; nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 4 volte il minimo; nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 5 volte il minimo e pari o inferiori a 6 volte con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi; nella misura del 40 per cento per l'anno 2014 e al 45 per cento per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per i trattamenti complessivamente superiori a 6 volte il minimo.

Gli interventi complessivamente adottati relativi al sistema pensionistico, ispirati, da un lato, al conseguimento della sostenibilità finanziaria e, dall'altro, a rendere il sistema più equo tra le generazioni, hanno comunque garantito anche il conseguimento dell'adeguatezza delle presta-

zioni. Gli incrementi deliberati in materia dei requisiti di accesso al pensionamento accompagnati dall'adeguamento agli incrementi di speranza di vita dei requisiti medesimi costituisce il necessario potenziamento degli strumenti endogeni già presenti nel sistema pensionistico per contrastare gli effetti finanziari della transizione demografica, tra i quali, in relazione alle regole che disciplinano il calcolo del trattamento pensionistico nel sistema contributivo misto, vi è sicuramente l'aggiornamento periodico del coefficiente di trasformazione.

Oltre agli effetti finanziari di risparmio, l'innalzamento e l'adeguamento dei requisiti d'accesso alla speranza di vita comporta anche un miglioramento del livello delle prestazioni liquidate col sistema di calcolo contributivo rispetto alla normativa vigente. Non a caso, l'adeguatezza delle prestazioni assieme alla sostenibilità finanziaria costituisce uno dei requisiti fondamentali di un sistema pensionistico pubblico secondo il postulato dal cosiddetto « Metodo aperto di coordinamento sulle pensioni » definito in ambito europeo.

Da esso, infatti, dipende l'accettabilità politico-sociale di un sistema pensionistico pubblico. In ultima analisi, vi è il rispetto del patto intergenerazionale su cui si fonda.

L'elevamento dei requisiti d'accesso al pensionamento costituisce un passaggio fondamentale per assicurare l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche nel medio-lungo periodo. Come evidenziato dall'evoluzione prevista dai tassi di sostituzione, il rapporto tra la prima rata annua di pensione e l'ultima retribuzione annua è calcolato fino al 2060 in coerenza con le ipotesi demografiche e macroeconomiche dello scenario nazionale. I calcoli scontano la revisione periodica dei coefficienti di trasformazione e del concomitante adeguamento dei requisiti minimi per la maturazione del diritto alla pensione in funzione delle variazioni della speranza di vita, come previsto dalla normativa vigente.

In relazione all'accesso al pensionamento con requisiti minimi di vecchiaia, l'analisi prospettica dei tassi di sostituzione mette in evidenza la rilevanza del progressivo innalzamento dell'età del pensionamento nel sostenere gli importi di pensione di medio-lungo periodo. In particolare, al netto del periodo contributivo e fiscale, i tassi di sostituzione mostrano una significativa attenuazione degli effetti di contenimento derivanti dall'intero uso del calcolo contributivo.

Per i lavoratori dipendenti, la riduzione del reddito pensionistico disponibile garantito dalla previdenza obbligatoria generalmente non sussiste e, quando ciò accade, la deviazione risulta abbastanza contenuta. Per il lavoratore autonomo, la riduzione permane nella generalità dei casi in relazione alla più bassa aliquota contributiva, seppure in misura assai più contenuta rispetto alla situazione antecedente gli interventi di riforma degli ultimi anni. In ogni caso, come evidenziato dal citato rapporto RGS, un contributo all'incremento dei tassi di sostituzione può derivare anche dalla previdenza complementare, di cui si tratterà brevemente nel prosieguo della presente analisi.

L'analisi dei saldi gestionali degli enti previdenziali, nella cornice della polemica per cui l'INPS sarebbe in una situazione di *default* secondo i quotidiani, non assume, in generale, carattere sostanziale per quanto attiene sia agli equilibri di finanza pubblica sia alla sostenibilità macroeconomica del sistema di produzione sociale, atteso che tali disavanzi sono comunque riequilibrati attraverso trasferimenti statali, e quindi dalla fiscalità generale.

In Italia, si può dire che il rapporto è di 80 per cento contributi, 20 per cento fiscalità generale. In Danimarca, esso è rovesciato: 20 per cento contributi, 80 per cento fiscalità generale, ma non per quello si sostiene che sia in *default* il sistema danese.

Per quanto concerne l'Italia, la sostenibilità macroeconomica del sistema pensionistico è, come già evidenziato, tra le migliori dei Paesi europei. Premesso quanto sopra, da più parti è stata eviden-

ziata, tuttavia, la questione del peggioramento del bilancio dell'INPS per l'inglobamento nello stesso dell'ex Inpdap, e per effetto quindi del disavanzo annuale del medesimo.

Pur trattandosi di questione, di fatto, non rilevante sul piano degli equilibri di finanza pubblica e della sostenibilità macroeconomica del sistema di protezione sociale, si ritiene comunque utile evidenziare che, invero, l'INPS è entrata in una situazione di disavanzo già prima dell'inglobamento dell'ex Inpdap per effetto della profonda crisi economica; in particolare per la significativa contrazione della dinamica delle entrate contributive nonché per il conseguente significativo maggior ricorso alle prestazioni di ammortizzatori sociali. Trattasi di fenomeni che, sebbene inglobati nell'ambito degli equilibri programmati di finanza pubblica, incidono ovviamente sulle risultanze gestionali dell'ente. Tale disavanzo è stato contenuto solo per effetto degli elevati avanzi di gestione della gestione separata, cosiddetta gestione Co.Co.Pro.

Dal 2012, anno in cui la gestione ex Inpdap confluisce in INPS, la medesima vi confluisce con disavanzo in sostanza più che dimezzato per l'operare delle regole contabili introdotte dalla legge di stabilità del 2012, che hanno contribuito a far sì che la gestione dei dipendenti statali (CTPS) sia in pareggio di bilancio per quanto attiene al rapporto entrate e prestazioni. In quel caso, infatti, è un apporto dello Stato in quanto datore di lavoro.

Anche la gestione ex Inpdap, per effetto del contenimento della spesa per redditi da lavoro, ha significativamente risentito del gettito contributivo, ovviamente non per effetto della crisi, ma anche per le misure di razionalizzazione della spesa. Se riduciamo i dipendenti pubblici, e quindi la base contributiva, va da sé che le entrate contributive per l'ente si ridimensionano.

In ogni caso, con la legge di stabilità del 2014, si sono potute stabilizzare le possibilità pregresse rispetto all'esercizio 2012 dell'ex Inpdap, con conseguente migliora-

mento del patrimonio dell'INPS, che sarà registrato nei prossimi documenti contabili dell'Istituto.

Per ciò che concerne gli enti previdenziali di diritto privato e dei professionisti ex decreto legislativo n. 509 del 1994 e decreto legislativo n. 103 del 1996, la vigilanza esercitata dai ministeri competenti comporta la nomina dei propri rappresentanti nei collegi sindacali, la trasmissione dei documenti contabili, sui quali i ministeri possono soltanto esprimere motivate osservazioni, l'approvazione, non soggetta a termini, delle delibere in materia previdenziale, assistenziale e statutaria e organizzativa.

L'attività di controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie di tali enti è stata recentemente attribuita alla COVIP con l'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011. Trattandosi di organismi di diritto privato, gli enti tengono una contabilità civilistica, il rapporto di lavoro del personale dipendente è di diritto privato. Nonostante, però, la natura privata, la giurisprudenza ha costantemente riconosciuto il rilievo pubblico dell'attività svolta da tali enti, che sono assoggettati alle procedure di evidenza pubblica nella stipulazione di contratti e sono ricompresi nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009.

In via generale, quindi, i relativi risultati di bilancio presentano effetti sui saldi di finanza pubblica e, in particolare, sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione.

Le casse non beneficiano, per espressa previsione di legge, di finanziamenti pubblici o di altri ausili pubblici di carattere finanziario. In virtù della predetta circostanza, gli enti di diritto privato hanno a lungo rivendicato l'esclusione dal conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. L'ISTAT ha costantemente ritenuto che tale richiesta di esclusione non avesse fondamento. In effetti, l'inclusione nel conto consolidato dipende dall'applicazione di criteri di classificazione adottati da Eurostat, che tengono conto anche

dell'esercizio di un potere di direzione e controllo da parte dello Stato o di altri enti pubblici.

La mancanza di finanziamenti pubblici diretti o indiretti costituisce in tal senso un elemento puramente formale. Infatti, il dato sostanziale, oltre al carattere non soltanto pubblicistico ma di rilievo costituzionale dell'attività svolta, è costituito dall'obbligatorietà dell'iscrizione per i professionisti e dalla necessità di ottenere l'esplicita approvazione ministeriale — non è ammesso il silenzio/assenso — sulle deliberazioni in materia di contributi e prestazioni.

Ciò è stato chiarito, peraltro, dalla Corte costituzionale stessa con sentenza n. 248 del 1997, che ha ribadito che la trasformazione degli enti previdenziali privatizzati, ai sensi del decreto legislativo n. 509, ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza e di assistenza svolta dagli enti. L'obbligo contributivo costituisce un corollario, appunto, della rilevanza pubblicistica dell'inalterato fine previdenziale.

Come è noto, il ricorso presentato dagli enti e finalizzato all'esclusione dal conto consolidato per le pubbliche amministrazioni è stato definitivamente respinto dal Consiglio di Stato con recente sentenza del 28 novembre 2012. A tale riguardo, si segnala la rilevanza del fatto che la predetta sentenza del Consiglio di Stato ha riconosciuto che la vigente normativa, in particolare l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 509 del 1994, prevede un potere di ingerenza e di vigilanza ministeriale, che costituisce uno dei principali elementi da cui discende, secondo il Consiglio di Stato, la stessa permanenza della natura pubblicistica degli enti in questione.

Peraltro, anche la sentenza della Corte di cassazione del 2009, nell'individuare i limiti posti dal processo di delegificazione del decreto legislativo n. 509 del 1994 ha chiarito che, al pari delle disposizioni di legge nelle stesse materie, le delibere adottate nell'ambito dell'autonomia degli enti

previdenziali di diritto privato devono rispondere ai limiti costituzionali previsti in riferimento alle iniziative legislative.

Da ciò discende la conseguenza, secondo la Ragioneria, che il rispetto dei limiti imposti dall'articolo 81 della Costituzione in materia di obbligo di copertura finanziaria debbano concretizzarsi nella necessità che le modifiche di natura regolamentare e statutaria adottate dagli enti debbano necessariamente prevedere, qualora determinino effetti negativi in termini di indebitamento netto per le regole Eurostat, l'adozione contestuale di misure compensative che assicurino l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica.

Fermo restando che la materia del controllo degli investimenti e delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti è attribuita alla COVIP, l'attività di vigilanza sull'equilibrio di lungo termine delle gestioni degli enti di diritto privato si concretizza nel bilancio tecnico. Le modalità per la redazione dei bilanci tecnici, come è noto, sono stabilite dal decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il MEF, del 29 novembre 2007, che ha precisato in primo luogo l'opportunità che il bilancio tecnico sviluppi una migliore cognizione dell'andamento delle gestioni nel lungo termine, proiezioni di dati su un periodo di 50 anni.

L'orizzonte temporale di 50 anni è stato, peraltro, stabilito in via normativa dalla disposizione contenuta nella cosiddetta riforma Fornero, che ha richiesto, nel corso del 2012, una verifica straordinaria sulla sostenibilità per lungo periodo degli enti, finalizzata all'adozione di immediati provvedimenti di riequilibrio. Va ricordato che quest'ultima verifica straordinaria ha determinato l'adozione, da parte di molti enti, di provvedimenti organici di riforma, che contribuiranno a una maggiore stabilità delle gestioni nel lungo periodo. Il bilancio tecnico deve essere redatto secondo criteri che si assumono uguali per tutti gli enti, al fine di garantire l'omogeneità e la confrontabilità dei bilanci tecnici. Il criterio della confrontabilità è un importante elemento per

la valutazione da parte dei ministeri vigilanti, contribuendo alla definizione di indicatori sintetici che consentano di percepire situazioni di criticità e la conseguente necessità di interventi correttivi.

In relazione alla previdenza complementare, la legge finanziaria per il 2007 ha previsto l'anticipo al 2007 della nuova disciplina della previdenza complementare, la cui introduzione era originariamente prevista per l'anno 2008. Pertanto, nel corso del primo semestre del 2007, i lavoratori dipendenti del settore privato hanno espresso mediante procedura del silenzio/assenso la loro volontà circa l'eventuale conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari.

Sulla base dei dati diffusi dalla Commissione di vigilanza dei fondi pensione, risulta che le adesioni alla previdenza complementare sono aumentate in maniera significativa negli ultimi anni, anche per effetto della riforma del 2007. Il numero degli iscritti è passato da circa 3,2 milioni a fine 2006 a circa 6,2 milioni a fine 2013. In particolare, il quinquennio 2009 -2013, pure caratterizzato da una contrazione della base occupazionale, ha fatto registrare un aumento delle adesioni di circa 1,37 milioni di soggetti, di cui 76.000 lavoratori dipendenti del settore privato.

Sulla base di tali tendenze, il complesso degli iscritti alla previdenza complementare è aumentato di circa 395.000 soggetti, di cui circa 205.000 lavoratori del settore privato. È, pertanto, prevedibile un ulteriore progressivo aumento delle suddette adesioni anche in considerazione del peso crescente dalla quota dei lavoratori interamente assoggettata al calcolo contributivo.

Anche le risorse complessivamente destinate alle prestazioni hanno registrato un incremento, raggiungendo, a dicembre 2013, 113 miliardi di euro, a fronte di un importo di circa 61 miliardi di euro del 2008.

Per quanto concerne i tassi di adesione, per i lavoratori dipendenti del settore privato è stato più volte evidenziato il significativo differenziale tra i lavoratori di

imprese con più di 50 dipendenti, peraltro interessato dallo smobilizzo integrale del TFR, e i lavoratori delle imprese con dimensioni inferiori.

PRESIDENTE. La ringraziamo per la sua esaustiva relazione e do la parola ai colleghi che intendano intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

MARCELLO GUALDANI. Desidero porre delle domande di natura tecnica. Secondo una sua dichiarazione su *Il Sole 24 Ore*, per 120.000 esodati, se ricordo bene, si parla di un costo di circa 9 miliardi di euro. Vorrei capire se questi sono i numeri e se ci sono soluzioni a breve termine.

Inoltre, il commissario della *spending review*, il dottore Cottarelli, ha dichiarato l'esistenza per la pubblica amministrazione di un esubero di 85.000 unità ed esuberi significa licenziamenti, poi un bravo ministro per fortuna ha detto che i licenziamenti potevano essere sostituiti dai prepensionamenti o da soluzioni similari. Vorrei quindi chiederle se per questo personale potrebbe esserci realisticamente un progetto in tal senso per accompagnarli a un prepensionamento o a un pensionamento che tale si voglia chiamare.

GIUSEPPE GALATI. Ringrazio il dottor Massicci. Con riferimento alle variabili che determinano la situazione finanziaria dello Stato, vorrei incentrare l'attenzione su due fattori. Da una parte, abbiamo quello che è anche il *trend* a livello internazionale dell'innalzamento del livello dell'età pensionabile, proprio in ragione anche del criterio di adeguamento del parametro di vita, che quindi dovrebbe generare risparmi nel comparto della spesa sociale; dall'altra, il tema della disoccupazione giovanile, che comporta un altro impatto sul bilancio pubblico, specialmente se pensiamo in termini di perdita del prodotto potenziale oltre che di gettito da lavoro. Vorrei conoscere una vostra valutazione tecnica per capire anche se sia possibile una lettura comparata di questi due fattori, e se sia possibile a questo

punto immaginare un percorso legislativo diverso o un cambio di rotta rispetto a quello che è stato il *trend* di innalzare.

ROBERTO MORASSUT. Ringrazio anche io il dottor Massicci. Con riferimento al tema del profilo giuridico delle casse, derivante dal pronunciamento della Corte costituzionale a quello più recente del Consiglio di Stato, quale livello di autonomia e, conseguentemente, quale livello di controllo e di indirizzo i ministeri vigilanti possono esercitare sulle scelte di investimento mobiliare delle casse e delle fondazioni, tema che stiamo cercando di approfondire in sede di lavoro della Commissione, e anche sulle modalità di dismissione del patrimonio immobiliare?

La seconda questione, probabilmente più attinente proprio al campo di competenza della Ragioneria, riguarda l'INPS. La Camera aveva approvato, nel dicembre scorso, una mozione parlamentare che dava al Governo un indirizzo molto preciso sul tema della dismissione del patrimonio immobiliare dell'INPS.

L'INPS attendeva per la dismissione di questo patrimonio residenziale residuo indirizzi sia dal MEF sia dal Ministero del lavoro attraverso anche una lettera a suo tempo scritta dal presidente Mastrapasqua. Il Parlamento è intervenuto con una mozione dando mandato al Governo di riprendere il rapporto con l'INPS e di dare mandato all'INPS per la dismissione di questo patrimonio sulla base della legge n. 410, quindi prevedendo le agevolazioni contenute in quella legge per i conduttori degli alloggi.

Tuttavia, un mese e mezzo dopo è seguito un decreto del Governo del 5 febbraio, pubblicato il 19 marzo, che avvia — fin qui ci siamo — le modalità di vendita attraverso la costituzione dei fondi immobiliari avvalendosi della Invimit, la nuova SGR. Naturalmente, il percorso è stabilito da precedenti decreti, che risalgono anche al 2011: in che misura si tiene conto di un pronunciamento parlamentare sulle modalità di vendite e sui prezzi e le condi-

zioni? Questo è un punto decisivo che, però, non trova figura nell'elaborato del decreto.

La terza questione è stata accennata dal collega che mi ha preceduto. Recentemente, il Governo ha espresso una posizione pubblica molto forte sul tema del pubblico impiego, prepensionamenti e ingresso di nuova forza lavoro più giovane, ricambio nei quadri della pubblica amministrazione.

Che ricaduta può avere questa operazione sulla situazione del bilancio INPS, con tutte le caratteristiche che ha descritto nella relazione e che tendono a dare un quadro relativamente più tranquillizzante della situazione? Se questa operazione ha un effetto vorremmo conoscerlo.

PRESIDENTE. Lei ha accennato molto velocemente alla previdenza complementare, avendo precisato all'inizio che avrebbe trattato soprattutto la questione pubblica. Anche in virtù delle audizioni che abbiamo avuto in questo periodo e, soprattutto, questa mattina con la COVIP, vorrei conoscere il suo giudizio circa la possibilità di rimodulare il sistema normativo e il sistema fiscale del cosiddetto secondo pilastro della previdenza, e quindi la previdenza complementare e, in modo particolare, la questione dei fondi negoziali. Saremmo estremamente interessati a una sua considerazione proprio in virtù del fatto che lei è l'ispettore generale della Ragioneria generale dello Stato.

FRANCESCO MASSICCI, *ispettore generale per la spesa sociale della Ragioneria generale dello Stato*. Sperando di essere esauriente, inizierò immediatamente dal senatore Gualdani, che faceva riferimento ad una mia dichiarazione a *Il Sole 24 Ore*: in verità, era una mia precedente audizione, e la cifra di 9 miliardi 220 milioni di euro come voce di spesa è riportata anche a pagina 25 del documento che ho prodotto oggi: è una voce cumulata di un costo relativa a 120.000 soggetti, mentre se, invece, consideriamo tutti i salvaguardati che ci sono stati finora dopo la riforma Fornero, 162.130, il costo cumulato è di 11 miliardi 611 milioni di euro.

Francamente, non so come nascano le 85.000 unità di personale della pubblica amministrazione considerate in soprannumero. Il commissario straordinario ha un incarico speciale e, sul dibattito politico tra due ministri non sono in grado di intervenire; sono un tecnico.

Circa l'impatto di una tale operazione nel pubblico impiego sui conti dello Stato, si creano le condizioni perché sia a costo zero se lo Stato fa un ragionamento simile a quello che venne fatto per gli insegnanti di economia domestica; si chiude il riparto mandandoli in pensione e quello è un posto che non sarà rimpiazzato: poniamo che stipendio e pensione si equivalgano e allora lì l'operazione è neutrale.

Nella misura in cui, invece, si mandano via delle persone che poi bisogna sostituire, di fatto si continua ad erogare lo stipendio e si ha una pensione in più. Poi c'è l'effetto importante sull'anticipo dell'indennità di buonuscita. In questo caso l'impatto c'è.

Per quanto riguarda le politiche degli enti riguardo le scelte di investimento o le dismissioni, si sta perfezionando il decreto ministeriale che fissa i criteri *standard* e mi sembra che sia prevista un'ulteriore procedura di consultazione. Non voglio entrare nei termini di questa considerazione, ma riguarda lo sviluppo della previdenza complementare. Sappiamo che la previdenza complementare, in Italia, ha avuto uno sviluppo importante, solo che è ancora nella culla.

Qui ci sono le entrate, e il patrimonio è importante, ma ancora non ci sono le prestazioni. Quando, infatti, si fanno dei confronti anche con altri Paesi, spesso non si tiene conto del fatto che magari altri Paesi hanno determinati segmenti, dei trattamenti pensionistici pubblici più bassi, ma sono supportati proprio dalla previdenza complementare: siccome si è consolidata da tempo, stanno arrivando anche le prestazioni. Di fatto, da noi sono somme poco rilevanti.

PRESIDENTE. Pongo una ulteriore questione. Abbiamo 22 miliardi 500 milioni di euro depositate in Tesoreria unica

per ciò che riguarda l'INAIL. Non c'è una norma, ma si dice che servano a «garantire» il fabbisogno dello Stato.

Il problema è che tali risorse sono fondi infruttiferi. In una situazione drammatica come quella che stiamo vivendo oggi nel Paese, dove vi è la necessità di recuperare fondi per investire e quindi rilanciare il Paese, è possibile poter pensare, in virtù del fatto che non vi sia una normativa, di utilizzare una quota parte di questi fondi infruttiferi per rilanciare l'economia del Paese, e quindi anche avere un ritorno in fatto di nuove entrate tributarie?

FRANCESCO MASSICCI, ispettore generale per la spesa sociale della Ragioneria generale dello Stato. La questione è molto semplice. Il criterio della Tesoreria unica fu introdotto dall'allora Ministro Andreatta. Se si obbligano degli enti dell'area pubblica a portare delle risorse in Tesoreria, si evita di ricorrere al mercato. È tutto là. Stando lì delle risorse dell'INAIL, circolarmente finanziano le spese statali, di tutta la finanza pubblica.

Se non ci fossero, lo Stato dovrebbe ricorrere a ulteriore debito per trovare le risorse che in quel momento sono garantite dalla giacenza. Mi pare, però, anche che queste risorse stiano diminuendo. Col provvedimento dell'ultima legge di stabilità, che ha previsto poco più di un miliardo di euro per riduzioni dei contributi INAIL, l'acqua si sta abbassando.

PRESIDENTE. Probabilmente, abbiamo notizie un po' diverse. I fondi che sono fermi presso la Tesoreria unica, e quindi infruttiferi, non diminuiscono per quanto riguarda l'INAIL, ma aumentano. L'INAIL ogni anno ha il dovere di avere un fondo di riserva che viene in Tesoreria unica. Quest'anno ha chiuso il bilancio in attivo di 1 miliardo 300 milioni e oltre di euro, di cui più di 700 sono stati impiegati come fondi in riserva che vanno in Tesoreria unica: altri 700 potevano essere investiti e non lo sono stati.

Capiamo bene che servono per il fabbisogno e che, quindi, in caso di difficoltà possano essere utilizzati per coprire la possibile emissione sul mercato di ulteriori titoli. Nel momento in cui però si tenta un'operazione di riduzione sia per ciò che riguarda il fabbisogno sia per ciò che riguarda sugli interessi sul debito, credo che sia un'operazione virtuosa quella di poter intervenire sugli investimenti per creare condizioni di rilancio, e quindi anche di maggiori entrate tributarie.

FRANCESCO MASSICCI, *ispettore generale per la spesa sociale della Ragioneria generale dello Stato*. Lei parlava del consuntivo 2013, mentre la norma di cui stiamo parlando ha effetto dal 2014. Vedrà che i saldi correnti positivi dell'INAIL diminuiranno. Se, infatti, abbiamo tolto 1 miliardo e 100 l'anno, un ipotetico risultato positivo 1,3 miliardi l'anno prossimo

avrebbe una risultanza contabile di 200 milioni. Ciò, ripeto, a partire dal 2014.

PRESIDENTE. Anche su questo tema avremo l'occasione di ulteriori momenti di confronto. Nel ringraziare il dottor Massicci per il suo contributo, dispongo che la relazione presentata sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna e dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.35.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. VALENTINO FRANCONI

*Licenziato per la stampa
il 5 giugno 2014.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO



Commissione Parlamentare di controllo sulle attività degli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Audizione dell'Ispettore Generale Capo per la spesa sociale

Dott. Francesco MASSICCI

Ispettorato Generale per la Spesa Sociale

'Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare'

2 aprile 2014

1. Il contributo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato alle audizioni in esame non può prescindere dai compiti istituzionali del Dipartimento medesimo e, pertanto, si sostanzia in un'analisi dell'assetto del sistema previdenziale pubblico e delle relative prospettive a normativa vigente. Per quanto attiene alla previdenza complementare privata, il Dipartimento ha seguito, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, i diversi provvedimenti finalizzati allo sviluppo della medesima, ma, ovviamente, non ha competenze dirette sulla gestione e vigilanza delle stesse forme di previdenza complementare privata.
2. La sostenibilità macroeconomica di un sistema di protezione sociale finanziato a ripartizione è legata agli aspetti normativo-istituzionali che afferiscono alla disciplina del riconoscimento delle prestazioni e non alle modalità di finanziamento delle stesse (tramite contributi previdenziali e/o tramite fiscalità generale). Per quanto concerne l'Italia, la sostenibilità macroeconomica del sistema pensionistico è, in prospettiva, tra le migliori dei paesi europei.
3. **L'Italia presenta**, infatti, una variazione della spesa in rapporto al PIL in netta controtendenza rispetto a quella prevista per la maggior parte dei paesi europei, nonostante la dinamica demografica meno favorevole. The 2012 Ageing Report: Economic and Budgetary Projections for the EU-27 Member States, 2010-2060¹ evidenzia come a fronte di un valore della spesa pensionistica in rapporto al PIL che cresce in media, per l'insieme dei paesi dell'UE, di circa 1,5 punti percentuali nel periodo 2010-2060, nel caso dell'Italia il rapporto scende di 0,9 punti percentuali segnalando, sotto questo aspetto, **un rischio assai contenuto in termini di impatto dell'invecchiamento demografico sulla sostenibilità delle finanze pubbliche**. Il prossimo aggiornamento del rapporto comparativo avverrà nel 2015.
4. I risultati conseguiti con riferimento alle prospettive di sostenibilità macroeconomica del sistema pensionistico conseguono da un progressivo processo di riforma che ha caratterizzato gli ultimi 20 anni.
5. **Le nuove regole introdotte dalla legge n. 214/2011**, e successive modificazioni, modificano in modo significativo il sistema pensionistico migliorando la sua sostenibilità nel medio lungo periodo garantendo una maggiore equità tra le generazioni.
6. **Sistema di calcolo**. La riforma del sistema pensionistico impone, a partire dal 2012, l'estensione del regime contributivo a tutti i lavoratori, compresi, quindi, i lavoratori che, sulla base della precedente legislazione, avrebbero percepito una pensione calcolata secondo il regime retributivo (ossia coloro che al 31/12/1995 avevano più di 18 anni di contributi).
7. **Requisiti di accesso**. La riforma, in linea con gli assetti normativo-istituzionali presenti nella maggior parte dei Paesi europei, ha confermato due canali di accesso al pensionamento ben caratterizzati: 1) il pensionamento di vecchiaia cui, di norma, si accede con almeno 20 anni di contributi versati e un requisito di età predefinito dalla legge e modificabile in funzione delle variazioni della speranza di vita; 2) il pensionamento anticipato permesso a età inferiori rispetto a quelle per il pensionamento di vecchiaia ma con un periodo di contribuzione significativamente più elevato. Anche in questo canale i requisiti vengono adeguati in funzione della speranza di vita. Per un'analisi di dettaglio dei requisiti di accesso al pensionamento si fa rinvio **all'allegato n. 1**.
8. **Misure di salvaguardia**. La legge n. 214 del 2011 ha individuato due fondamentali categorie di destinatari delle deroghe (in linea con quanto già previsto con i precedenti provvedimenti di riforma, adottati negli ultimi anni) di salvaguardia dall'applicazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico come disciplinati dalla medesima legge:

¹ Economic Policy Committee-European Commission (2012)

- a) salvaguardati in quanto alla data del 31 dicembre 2011 hanno già maturato i requisiti previsti dalla previgente normativa. Si tratta della salvaguardia più generalizzata, e alla quale corrisponde un diritto soggettivo, prevista dalla disposizione legislativa. Questa categoria di beneficiari non necessita di un provvedimento amministrativo di attuazione;
- b) salvaguardati, in quanto soggetti che, ancorché maturino i requisiti successivamente al 31/12/2011, mantengono le regole previgenti, in quanto prossimi al pensionamento e rientranti in categorie espressamente definite dal legislatore (che individua i soggetti per i quali si manifesta una difficoltà alla permanenza nel mercato del lavoro). In questo caso, si prevede un atto amministrativo (decreto ministeriale) che determina nel dettaglio le relative procedure amministrative di attuazione della disposizione; in generale, in tutti i provvedimenti di riforma degli ultimi anni, il provvedimento attuativo è stato anche finalizzato, per espressa previsione di legge, al rispetto di un limite numerico e/o finanziario (cfr al riguardo, ad esempio, legge n. 243/2004 e legge n. 247/2007) derivandone in tali termini un diritto condizionato al rispetto del predetto limite. La platea dei soggetti salvaguardati è stata estesa, ampliando sul piano normativo i criteri selettivi, interessando complessivamente un numero di soggetti programmato in 162.130. Tale salvaguardia afferisce a soggetti che maturano i requisiti successivamente al 31/12/2011 (coloro che hanno maturato i requisiti entro la predetta data sono espressamente esentati dall'applicazione dei nuovi requisiti di accesso al pensionamento) per i quali si manifesta una difficoltà alla permanenza nel mercato del lavoro e rientranti in categorie espressamente definite dal legislatore. I predetti soggetti accedono al pensionamento a partire dal 2013. Va da sé che ulteriori eventuali interventi finalizzati ad incrementare i lavoratori salvaguardati, oltre che dei necessari apprezzamenti sul piano politico in relazione alle effettive condizioni soggettive rispetto alla eventuale tutela da introdurre e alla coerenza con l'assetto della riforma pensionistica e con gli obiettivi prefissati anche in relazione all'innalzamento dell'età media di accesso al pensionamento, necessitano primariamente dell'individuazione dei necessari mezzi di copertura diretti ad assicurare, nel rispetto anche della regola della spesa nell'ambito del fiscal compact, una compensazione nell'ambito della complessiva spesa della pubblica amministrazione. In ogni caso, tali mezzi di copertura non potranno essere reperiti all'interno delle complessive economie previste a seguito della legge n. 214/2011 (riforma pensionistica), dal momento che le stesse, afferendo all'ordinamento vigente, sono scontate negli andamenti di finanza pubblica a legislazione vigente e pertanto, come avvenuto in sede di DL 95/2012, convertito con legge n. 135/2012, in sede di legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), in sede di DL 102/2013 e di legge n. 147/2013 (legge di Stabilità 2014) necessitano dell'adozione di ulteriori interventi compensativi nell'ambito degli equilibri di finanza pubblica (e primariamente nell'ambito della spesa pubblica, come peraltro è stato in generale effettuato con riferimento ai lavoratori già salvaguardati). Per un'analisi di dettaglio dei requisiti di accesso al pensionamento si fa rinvio **all'allegato n. 2**.
9. Per effetto del complessivo processo di riforma attuato a partire dal 2004, l'età media al pensionamento (tenendo in considerazione sia l'età del pensionamento di vecchiaia che i requisiti per il pensionamento anticipato) è prevista crescere da 60-61 durante il periodo 2006-2010 a circa 64 anni nel 2020, a 67 nel 2040 e poi a circa 68 nel 2050.
10. **Regole di indicizzazione.** La rivalutazione è effettuata con un'elasticità variabile per fasce di importo prevista dal 2017 in modo analogo a quanto in vigore nel 2011 pari al 100% per le fasce di importo fino a 3 volte il trattamento minimo INPS, al 90% per le fasce di importo comprese tra 3 volte e 5 volte il trattamento minimo INPS e al 75% per le fasce di importo oltre 5 volte trattamento minimo INPS. Per il periodo 2012-2016 rispetto a quanto sopra

evidenziato è in vigore per le pensioni complessivamente superiori a 3 volte il trattamento minimo INPS² (3 volte il trattamento minimo INPS = 18.759,00 euro nel 2012) il seguente regime di indicizzazione³:

- a. per il biennio 2012-2013 (legge n. 214/2011) l'indicizzazione non è riconosciuta alle pensioni superiori a 3 volte il trattamento minimo INPS;
 - b. per il triennio 2014-2016 (legge n. 147/2013) l'indicizzazione è riconosciuta in relazione all'importo complessivo del trattamento pensionistico nei seguenti termini:
 - i. nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
 - ii. nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
 - iii. nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
 - iv. nella misura del 40 per cento per l'anno 2014 e al 45 per cento per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, solo per l'anno 2014, non è riconosciuta per le fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo.
11. Gli interventi complessivamente adottati relativi al sistema pensionistico, ispirati da un lato al conseguimento della sostenibilità finanziaria e dall'altro al rendere il sistema più equo tra le generazioni, hanno comunque garantito anche **il conseguimento dell'adeguatezza delle prestazioni**. Gli incrementi deliberati in materia di requisiti di accesso al pensionamento accompagnati dall'adeguamento agli incrementi di speranza di vita dei requisiti medesimi costituisce il necessario potenziamento degli strumenti endogeni già presenti nel sistema pensionistico per contrastare gli effetti finanziari della transizione demografica tra i quali, in relazione alle regole che disciplinano il calcolo del trattamento pensionistico nel sistema contributivo e misto, vi è sicuramente l'aggiornamento periodico del coefficiente di trasformazione. Oltre agli effetti finanziari di risparmio, l'innalzamento e l'adeguamento dei requisiti di accesso alla speranza di vita comporta anche un miglioramento del livello delle prestazioni liquidate con il sistema di calcolo contributivo rispetto alla normativa previgente.
12. Non a caso, **l'adeguatezza delle prestazioni, assieme alla sostenibilità finanziaria**, costituisce uno dei requisiti fondamentali di un sistema pensionistico pubblico secondo quanto postulato dal Metodo aperto di coordinamento sulle pensioni definito in ambito Europeo. Da essa, infatti, dipende l'accettabilità politico-sociale di un sistema pensionistico pubblico e, in ultima analisi, il rispetto del patto intergenerazionale su cui si fonda. Il sistema pensionistico italiano, sotto tali aspetti, presenta le seguenti caratteristiche:

² Anche nel periodo 2012-2016 per le pensioni di importo complessivamente pari o inferiore a 3 volte il trattamento minimo è garantita l'indicizzazione al 100% sul complessivo importo del trattamento pensionistico

³ Sono previste apposite clausole di salvaguardia per le pensioni di importo comprese tra il limite superiore di ogni singolo insieme sotto enucleato e lo stesso importo rivalutato secondo quanto stabilito dalla normativa medesima. Il trattamento minimo INPS e lo stesso importo rivalutato.

- a. il sistema pensionistico pubblico garantisce l'erogazione di una prestazione minima a favore dei cittadini oltre una certa età (inizialmente 65 anni, poi anch'essa adeguata nel tempo agli incrementi della speranza di vita) sprovvisti di mezzi, sotto forma di assegno e maggiorazioni sociali;
 - b. rispetto al precedente sistema retributivo, il sistema di calcolo contributivo produce automaticamente effetti redistributivi a favore delle carriere lavorative piatte e discontinue. Inoltre, consente di incrementare l'importo della pensione tramite il posticipo del pensionamento;
 - c. la valutazione dell'adeguatezza delle prestazioni deve basarsi sull'analisi del reddito disponibile, cioè del reddito che residua al netto dell'imposta e del prelievo contributivo, piuttosto che sui redditi lordi;
 - d. l'andamento del reddito degli anziani non può prescindere da una valutazione del contributo aggiuntivo derivante dallo sviluppo della previdenza complementare.
13. L'elevamento dei requisiti di accesso al pensionamento costituisce un passaggio fondamentale per assicurare l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche nel medio-lungo periodo, come evidenziato dall'evoluzione prevista dei tassi di sostituzione (rapporto fra la prima rata annua di pensione ed l'ultima retribuzione annua), calcolati fino al 2060, in coerenza con le ipotesi demografiche e macroeconomiche dello scenario nazionale base (Rapporto RGS n.14). I calcoli scontano la revisione periodica dei coefficienti di trasformazione ed il concomitante adeguamento dei requisiti minimi per la maturazione del diritto alla pensione, in funzione delle variazioni della speranza di vita, come previsto dalla normativa vigente. Nell'ipotesi di accesso al pensionamento con i requisiti minimi di vecchiaia, l'analisi prospettica dei tassi di sostituzione mette in evidenza la rilevanza del progressivo innalzamento dell'età di pensionamento nel sostenere gli importi di pensione nel medio-lungo periodo. In particolare, al netto del prelievo contributivo e fiscale, i tassi di sostituzione mostrano una significativa attenuazione degli effetti di contenimento derivanti dall'introduzione del calcolo contributivo. Per i lavoratori dipendenti, la riduzione del reddito pensionistico disponibile, garantito dalla previdenza obbligatoria, generalmente non sussiste e quando ciò accade, la deviazione risulta abbastanza contenuta. Per i lavoratori autonomi, la riduzione permane nella generalità dei casi, in relazione alla più bassa aliquota contributiva, seppure in misura assai più contenuta rispetto alla situazione antecedente gli interventi di riforma degli ultimi anni. In ogni caso, come anche evidenziato dal citato Rapporto RGS un contributo all'incremento dei tassi di sostituzione può derivare anche dalla previdenza complementare, di cui si tratterà brevemente nel prosieguo della presente analisi.
14. **L'analisi delle risultanze gestionali degli enti previdenziali** non assume in generale carattere sostanziale per quanto attiene sia gli equilibri di finanza pubblica sia la sostenibilità macroeconomica del sistema di protezione sociale atteso che tali disavanzi sono comunque riequilibrati attraverso trasferimenti statali e, quindi, la fiscalità generale. Infatti, la normativa vigente prevede che, indipendentemente dai risultati gestionali dell'ente, sia garantita la puntuale erogazione delle prestazioni ai titolari dei trattamenti, attraverso il finanziamento da parte dello Stato. Come già sopra rappresentato la sostenibilità macroeconomica di un sistema di protezione sociale finanziato a ripartizione è legata agli aspetti normativo-istituzionali che afferiscono alla disciplina del riconoscimento delle prestazioni e non alle modalità di finanziamento delle stesse (tramite contributi previdenziali e/o tramite fiscalità generale). Per quanto concerne l'Italia, la sostenibilità macroeconomica del sistema pensionistico è, come già evidenziato, tra le migliori dei paesi europei. Premesso quanto sopra, da più parti è stata evidenziata, tuttavia, la questione del peggioramento del

bilancio dell'INPS per l'inglobamento nello stesso dell'ex-INPDAP, per effetto del disavanzo annuale del medesimo. Pur trattandosi di questione, di fatto, non rilevante sul piano degli equilibri di finanza pubblica e della sostenibilità macroeconomica del sistema di protezione sociale, si ritiene comunque utile evidenziare quanto segue:

- a) invero l'INPS è entrato in una situazione di disavanzo già prima dell'inglobamento dell'ex-INPDAP, per effetto della profonda crisi economica e, in particolare, per la significativa contrazione della dinamica delle entrate contributive (nonché anche per il conseguente significativo maggiore ricorso alle prestazioni di ammortizzatori sociali). Trattasi di fenomeni che, sebbene inglobati nell'ambito degli equilibri di finanza pubblica programmati incidono ovviamente sulle risultanze gestionali dell'ente. Tale disavanzo è stato contenuto solo per effetto degli elevati avanzi della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge n. 335/1995 (gestione cocopro);
- b) dal 2012, anno in cui la gestione ex-INPDAP confluisce in INPS la medesima vi confluisce con un disavanzo in sostanza più che dimezzato per operare delle regole contabili introdotte dalla legge di stabilità 2012 (legge 183/2011) che hanno condotto a far sì che la Gestione CTPS (dipendenti statali) sia una gestione in pareggio di bilancio per quanto attiene il rapporto entrate / prestazioni;
- c) anche la gestione ex-INPDAP per effetto del contenimento della spesa per redditi da lavoro ha significativamente risentito del calo del gettito contributivo (ovviamente non per effetto diretto della crisi economica ma per le misure di razionalizzazione della spesa delle PA);
- d) in ogni caso con la legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) si è provveduto a sterilizzare le passività pregresse rispetto all'esercizio 2012 dell'ex-INPDAP con conseguente miglioramento del patrimonio dell'INPS che sarà registrato nei prossimi documenti contabili dell'Istituto.

15. **Gli enti previdenziali di diritto privato dei professionisti** risultano dalla trasformazione in associazioni o fondazioni di enti pubblici preesistenti, ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994, ovvero dalla costituzione, ai sensi del decreto legislativo n. 103 del 1996, di nuovi enti per la previdenza dei professionisti organizzati in albi. La vigilanza esercitata dai Ministeri competenti comporta: la nomina di propri rappresentanti nei collegi sindacali; la trasmissione dei documenti contabili (sui quali i Ministeri possono soltanto esprimere motivate osservazioni); l'approvazione (non soggetta a termini) delle delibere in materia previdenziale, assistenziale e statutaria ed organizzativa. Per quanto concerne l'attività di controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti, la stessa è stata recentemente attribuita alla COVIP dall'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011. Trattandosi di organismi di diritto privato, gli enti tengono una contabilità civilistica; il rapporto di lavoro del personale dipendente è di diritto privato (detto rapporto non è quindi inquadrabile nei comparti del lavoro alle dipendenze delle pubbliche Amministrazioni di cui al decreto legislativo n. 165/2001). Nonostante la natura privata, la giurisprudenza ha costantemente riconosciuto il rilievo pubblico dell'attività svolta da tali enti, che sono assoggettati alle procedure di evidenza pubblica nella stipulazione dei contratti e sono ricompresi nel conto consolidato delle pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009. In via generale, quindi, i relativi risultati di bilancio presentano effetti sui saldi di finanza pubblica, e in particolare sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche.

16. Le Casse non beneficiano – per espressa previsione di legge – di finanziamenti pubblici od altri ausili pubblici di carattere finanziario. In virtù della predetta circostanza, gli enti di diritto privato hanno a lungo rivendicato l'esclusione dal conto consolidato delle Pubbliche

Amministrazioni. L'Istat ha costantemente ritenuto che tale richiesta di esclusione non avesse fondamento. In effetti, l'inclusione nel conto consolidato dipende dall'applicazione dei criteri di classificazione adottati da Eurostat, che tengono conto anche dell'esercizio di un potere di direzione e controllo da parte dello Stato o di altri enti pubblici. La mancanza di finanziamenti pubblici diretti o indiretti costituisce in tal senso un elemento puramente formale; infatti, il dato sostanziale, oltre al carattere non soltanto pubblicistico, ma di rilievo costituzionale, dell'attività svolta, è costituito dall'obbligatorietà dell'iscrizione per i professionisti e la necessità di ottenere l'esplicita approvazione ministeriale (non è ammesso il silenzio assenso) sulle deliberazioni in materia di contributi e prestazioni. Ciò è stato chiarito peraltro dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 248/1997, che ha ribadito che la trasformazione degli enti previdenziali privatizzati ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994 "ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli enti, articolandosi invece sul diverso piano di una modifica degli strumenti di gestione e della differente qualificazione giuridica dei soggetti stessi: l'obbligo contributivo costituisce un corollario, appunto della rilevanza pubblicistica dell'inalterato fine previdenziale". Come è noto, il ricorso presentato dagli Enti e finalizzato all'esclusione dal conto consolidato delle Pubbliche Amministrazioni è stato definitivamente respinto dal Consiglio di Stato, con la recente sentenza 28 novembre 2012, n. 6014. A tale riguardo, si segnala la rilevanza del fatto che la predetta sentenza del Consiglio di Stato ha riconosciuto che la vigente normativa, e in particolare l'articolo 3, comma 2, del d.lgs. n. 509 del 1994 prevede un "potere di ingerenza e di vigilanza ministeriale", che costituisce uno dei principali elementi da cui discende, secondo il Consiglio di Stato, la stessa permanenza della natura pubblicistica degli enti in questione. Peraltro, anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 24209 del 2009, nell'individuare i limiti posti dal processo di delegificazione del d.lgs. n. 509 del 1994, ha chiarito che "al pari delle disposizioni di legge nelle stesse materie", le delibere adottate nell'ambito dell'autonomia degli enti previdenziali di diritto privato devono rispondere ai limiti costituzionali previsti in riferimento alle iniziative legislative. Da ciò discende la conseguenza, secondo la RGS, che il rispetto dei limiti imposti dall'articolo 81 della Costituzione in materia di obbligo di copertura finanziaria debba concretizzarsi nella necessità che le modifiche di natura regolamentare e statutaria adottate dagli Enti debbano necessariamente prevedere, qualora determinino effetti negativi in termini di indebitamento netto, l'adozione contestuale di misure compensative che assicurino l'invarianza di oneri per la finanza pubblica.

17. Fermo restando che la materia del controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti è attribuita alla COVIP, l'attività di vigilanza sull'equilibrio di lungo termine delle gestioni degli enti di diritto privato si concretizza nel bilancio tecnico. Le modalità per la redazione dei bilanci tecnici, come è noto, sono stabilite dal decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il MEF, del 29 novembre 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 2008), che ha precisato in primo luogo l'opportunità che il medesimo bilancio tecnico, "sviluppi, per una migliore cognizione dell'andamento delle gestioni nel lungo termine, proiezioni dei dati su un periodo di cinquanta anni". L'orizzonte temporale di cinquanta anni è stato peraltro stabilito in via normativa dalla disposizione, contenuta nella c.d. "riforma Fornero", che ha richiesto, nel corso del 2012, una verifica straordinaria sulla sostenibilità di lungo periodo degli enti, finalizzata all'adozione di immediati provvedimenti di riequilibrio. Va ricordato che questa ultima verifica straordinaria ha determinato l'adozione, da parte di molti enti, di provvedimenti organici di riforma, che contribuiranno ad una maggiore stabilità delle gestioni nel lungo periodo. Il bilancio tecnico deve essere redatto secondo criteri — relativi alle ipotesi economiche, demografiche e finanziarie — che si assumono uguali per tutti gli

enti (le c.d. ipotesi “standard”), al fine di garantire l’omogeneità e la confrontabilità dei bilanci tecnici dei diversi enti.

18. Il criterio della confrontabilità, che è alla base della definizione dei bilanci secondo ipotesi “standard”, è un importante elemento per la valutazione da parte dei Ministeri vigilanti, contribuendo alla definizione di indicatori sintetici che consentono di percepire le situazioni di criticità, e la conseguente necessità di interventi correttivi. Ciò anche in considerazione del fatto che la definizione data dalla legge n. 335 del 1995 (mantenimento della “stabilità finanziaria di lungo termine”) appare troppo generico, non indicando in modo preciso le condizioni in cui si determina la necessità di interventi correttivi. A tale riguardo, i Ministeri vigilanti, con conferenza di servizi del 22 aprile 2009, hanno ritenuto necessario precisare che ai fini della verifica dell’equilibrio di lungo periodo, si assume l’anno in cui, sulla base delle proiezioni dei bilanci tecnici, il saldo corrente (differenza tra entrate complessive e spese complessive dell’ente) diviene strutturalmente negativo. Con il decreto interministeriale 29 novembre 2007 si è ritenuto necessario attribuire al bilancio tecnico, oltre alla funzione stabilita dalla legge n. 335 del 1995, di principale strumento di rilevazione della sostenibilità finanziaria delle gestioni previdenziali, anche quella della necessaria verifica dell’adeguatezza delle prestazioni erogate da ciascun ente, sia nell’immediato che in prospettiva. Infatti, il suddetto decreto prevede che il bilancio tecnico debba contenere l’analisi dei tassi di sostituzione (che esprimono il rapporto fra la prima rata annua di pensione e l’ultimo reddito annuo percepito dal professionista prima del pensionamento), al lordo e al netto del prelievo fiscale e contributivo, calcolati con parametri coerenti con le ipotesi demografiche e macroeconomiche sottostanti la proiezione degli equilibri finanziari di medio e lungo periodo di cui all’art. 2. Il calcolo dei tassi di sostituzione, che consente di valutare le variazioni del reddito disponibile del lavoratore nel passaggio dalla fase attiva a quella di quiescenza, deve coprire l’intero periodo di previsione e deve essere effettuato per alcune figure-tipo particolarmente significative. A tale riguardo, si rileva che, per la maggioranza degli enti previdenziali di diritto privato, i bilanci tecnici evidenziano la necessità di ulteriori interventi, soprattutto al fine di migliorare i parametri di adeguatezza delle future prestazioni erogate.
19. **La previdenza complementare.** La legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006) ha previsto l’anticipo al 2007 della nuova disciplina della previdenza complementare, la cui introduzione era originariamente prevista per l’anno 2008 (decreto legislativo n. 252/2005). Pertanto, nel corso del primo semestre del 2007 i lavoratori dipendenti del settore privato hanno espresso, mediante la procedura del silenzio-assenso, la loro volontà circa l’eventuale conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari.
20. Sulla base dei dati diffusi dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip), risulta che le adesioni alla previdenza complementare sono significativamente aumentate negli ultimi anni, anche per effetto della riforma del 2007. Il numero degli iscritti è passato da circa 3,2 mln a fine 2006 (di cui 2,16 mln di lavoratori dipendenti del settore privato) a circa 6,2 mln a fine 2013 (di cui circa 4,36 mln di lavoratori dipendenti del settore privato). In particolare, il quinquennio 2009-2013, pur caratterizzato da una contrazione della base occupazionale, ha fatto registrare un aumento delle adesioni di circa 1,37 mln di soggetti, di cui circa 0,76 mln lavoratori dipendenti del settore privato (Covip, 2013, Principali dati statistici – quarto trimestre 2013, Gennaio 2014). Sulla base di tali tendenze (nell’anno 2013 il complesso degli iscritti alla previdenza complementare è aumentato di circa 395.000 soggetti (+6,8%), di cui circa 205.000 lavoratori dipendenti del settore privato, +4,9%) è, pertanto, prevedibile un ulteriore progressivo aumento delle suddette adesioni, anche in considerazione del peso crescente della quota di lavoratori interamente assoggettati al calcolo contributivo. Anche le risorse complessivamente destinate alle prestazioni (attivi

netti, patrimoni e riserve matematiche) hanno registrato un incremento raggiungendo a dicembre 2013 circa 113 mld di euro (+8,4% rispetto al 2012) a fronte di un importo di circa 61 mld di euro del 2008. Per quanto concerne i tassi di adesione per i lavoratori dipendenti del settore privato è stata più volte evidenziata il significativo differenziale tra i lavoratori di imprese con più di 50 dipendenti, peraltro interessate dallo smobilizzo integrale del TFR (legge n. 296/2007), e i lavoratori di imprese con dimensioni inferiori.

Allegato n. 1**Requisiti di accesso al sistema pensionistico dopo la legge n. 214/2011**

1. La riforma, in linea con gli assetti normativo-istituzionali presenti nella maggior parte dei Paesi europei, ha confermato due canali di accesso al pensionamento ben caratterizzati: 1) il pensionamento di vecchiaia cui, di norma, si accede con almeno 20 anni di contributi versati e un requisito di età predefinito dalla legge e modificabile in funzione delle variazioni della speranza di vita; 2) il pensionamento anticipato permesso a età inferiori rispetto a quelle per il pensionamento di vecchiaia ma con un periodo di contribuzione significativamente più elevato. Anche in questo canale i requisiti vengono adeguati in funzione della speranza di vita.

Pensionamento di vecchiaia

2. Per quanto riguarda il **pensionamento di vecchiaia**, la riforma prevede l'accelerazione dell'aumento graduale dell'età di pensionamento delle donne lavoratrici del settore privato ai fini dell'allineamento a quella della generalità dei lavoratori. In virtù dell'eliminazione del regime delle decorrenze previgente (cosiddetto meccanismo delle 'finestre'), la legge stabilisce che, a partire dal 2012, l'età richiesta per il pensionamento di vecchiaia passi da 65 a 66 anni per le donne del settore pubblico e gli uomini siano essi autonomi, dipendenti pubblici o privati. Per le donne lavoratrici del settore privato l'età di pensionamento aumenta da 60 a 62 (63 e 6 mesi per le lavoratrici autonome) a partire dal 2012. Ulteriori incrementi sono previsti negli anni successivi fino a raggiungere l'allineamento con la generalità dei lavoratori al 1° gennaio 2018 anno in cui il requisito di età per l'accesso al pensionamento di vecchiaia sarà perfettamente allineato per tutte le tipologie di contribuenti. A partire dal 2018 e in linea con i requisiti di età per il pensionamento di vecchiaia, la legge prevede anche l'incremento di 1 anno dell'età minima per l'accesso all'assegno sociale.
3. Inoltre, a partire dal 2013, tutti i requisiti di età (inclusi quelli per l'accesso all'assegno sociale) sono indicizzati alle variazioni della speranza di vita misurata dall'ISTAT con riferimento ai tre anni precedenti. L'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento di vecchiaia alle variazioni della speranza di vita avviene ogni tre anni e, a partire dall'adeguamento successivo al 2019, ogni due anni, in base ad una procedura interamente di natura amministrativa⁴.
4. Le più recenti previsioni demografiche (Scenario centrale ISTAT con base 2011) stimano che, in virtù dell'applicazione dell'adeguamento dei requisiti di età alla variazione della speranza di vita, l'età minima richiesta per il pensionamento di vecchiaia sarà pari a 67 per tutti i lavoratori già nel 2019. Tuttavia, nel caso in cui la soglia dei 67 anni non venisse raggiunta a causa di incrementi cumulati della speranza di vita non sufficienti, la riforma adegua una clausola di salvaguardia (già prevista dalla legge n. 183/2011) che garantisce che l'età di pensionamento verrà comunque elevata

⁴ L'adeguamento dei requisiti avente decorrenza 2013, in ottemperanza al dettato normativo (articolo 12, comma 12-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010 n. 122) è stato adottato almeno dodici mesi prima della decorrenza dell'adeguamento medesimo con decreto direttoriale del 6 dicembre 2011, pubblicato in GU il 13 dicembre 2011. Tale adeguamento è pari a 3 mesi (la disposizione legislativa, articolo 12, comma 12-ter, del citato DL 78/2010, convertito con modificazione con legge n. 122/2010, ha espressamente previsto che il primo adeguamento non possa superare i 3 mesi, anche in presenza di un incremento superiore della speranza di vita nel triennio precedente, come si è effettivamente verificato atteso che tale incremento in riferimento all'età di 65 anni e relativamente alla media della popolazione residente, tra l'anno 2007 e l'anno 2010, è stato valutato dall'Istat in 5 mesi)

per tutti i lavoratori a 67 anni nel 2021 attraverso una procedura interamente di natura amministrativa.

5. Infine, la L.214/2011 stabilisce che, per l'accesso al pensionamento di vecchiaia, tutti i lavoratori assunti dopo il 1996, ossia che appartengono interamente al cosiddetto regime contributivo, devono aver accumulato almeno 20 anni di contributi e avere una ammontare di pensione pari almeno ad un importo corrispondente a 1,5 volte l'assegno sociale del 2012, circa 644 euro mensili nello stesso anno (annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale, appositamente calcolata dall'ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente). Nel caso in cui tali soggetti abbiano maturato un'età maggiore di 4 anni rispetto al requisito richiesto dalla normativa (al 2012 tale requisito è pari $66+4 = 70$ ma occorre ricordare che anche questo requisito si modifica con l'aspettativa di vita), si potrà accedere al pensionamento di vecchiaia con 5 anni di contributi e nessun vincolo sull'ammontare dei trattamenti di quiescenza.
6. Inoltre, a partire dal 2013, in conseguenza dell'innalzamento dei requisiti di età di pensionamento, il calcolo dei coefficienti di trasformazione⁵ al momento del pensionamento è stato esteso fino all'età di 70 anni.

Pensionamento anticipato

7. La riforma del sistema pensionistico prevede anche un sostanziale riordino delle regole di accesso al pensionamento anticipato. Il requisito congiunto età anagrafica più requisito di anzianità contributiva (sistema delle 'quote') è stato eliminato. Allo stesso modo, è stato abolito il regime delle decorrenze previgente (cosiddetto meccanismo delle 'finestre'). Si può, pertanto, accedere al pensionamento anticipato solo tramite due regole distinte per i lavoratori appartenenti al regime retributivo e misto (ossia coloro che al 31/12/1995 possedevano un'anzianità contributiva) e quelli interamente inclusi nel regime contributivo. È previsto che tutti i requisiti di accesso al pensionamento anticipato, sia quelli di età sia quelli di anzianità contributiva, vengano adeguati alle variazioni della speranza di vita.
8. Più nel dettaglio, a partire dal 2012, per tutti i lavoratori è possibile andare in pensione anticipatamente indipendentemente dai requisiti di età, con un'anzianità contributiva pari a 42 anni e un mese per gli uomini e 41 anni e un mese per le donne (tali requisiti contributivi aumentano di 1 mese nel 2013 e di un ulteriore mese nel 2014). Pertanto nel 2014, tenendo conto dell'adeguamento dei requisiti di accesso agli aumenti della speranza di vita, il predetto requisito contributivo risulta essere pari a 42 anni e sei mesi per gli uomini e 41 anni sei mesi per le donne. Tale requisito contributivo è incrementato dal 2016 in ragione degli adeguamenti periodici agli incrementi della speranza di vita.
9. Per coloro che hanno iniziato a lavorare a partire dal 1996, ossia per i soggetti interamente sottoposti al regime contributivo, la legge prevede in via ulteriore al canale sopra descritto la possibilità di accedere alla pensione anticipata a condizione di avere un'età inferiore di 3 anni rispetto al requisito di età previsto per il pensionamento di vecchiaia, aver maturato 20 anni di contributi effettivi e avere accumulato un ammontare di benefici pensionistici pari almeno ad un importo corrispondente a 2,8 volte l'assegno sociale, circa 1.200 euro mensili nel 2012 (annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale, appositamente calcolata dall'ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente).
10. In linea con le regole che disciplinano il pensionamento di vecchiaia, anche le regole per il pensionamento anticipato prevedono che, a partire dal 2013 (adeguamento già

⁵ Anche il coefficiente di trasformazione viene adeguato con lo stesso calendario dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento.

effettuato come sopra evidenziato), tutti i requisiti, ossia l'età di pensionamento e l'anzianità contributiva, siano indicizzati all'evoluzione della speranza di vita misurata dall'ISTAT con riferimento ai tre anni precedenti. L'adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita avviene ogni tre anni e, a partire dall'adeguamento successivo al 2019, ogni due anni, in base ad una procedura interamente di natura amministrativa.

11. Infine, di seguito si riportano le tabelle con i requisiti minimi di età e di contribuzione per l'accesso al pensionamento di vecchiaia, al pensionamento anticipato e all'assegno sociale, calcolati sulla base dell'evoluzione della speranza di vita sottostante la previsione demografica, ipotesi centrale, recentemente prodotta dall'Istat, con base 2011. Sulla base dello scenario demografico Istat centrale (base 2011), l'applicazione della disciplina dell'adeguamento dei requisiti alla speranza di vita comporta un adeguamento cumulato, al 2050, pari a 4 anni (e di 5 anni e tre mesi se calcolato al 2065). Ovviamente, gli adeguamenti effettivi saranno quelli stimati a consuntivo dall'Istat secondo il procedimento previsto dalla normativa vigente. Tuttavia, come già illustrato, la normativa vigente prevede una clausola di garanzia in base alla quale il requisito minimo di vecchiaia non potrà essere inferiore ai 67 anni per coloro che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento a partire dal 2021 (in ogni caso sulla base delle più aggiornate previsioni demografiche Istat il predetto obiettivo potrebbe essere assicurato anche dal 2019).
12. Con riferimento ai requisiti generali sopra indicati sono previste talune deroghe finalizzate a garantire una maggiore gradualità di applicazione ovvero a tener conto delle specificità di talune tipologie di attività:
 - è prevista una disciplina speciale per i lavoratori dipendenti del settore privato che avrebbero maturato, sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni con legge n. 214/2011, i requisiti entro l'anno 2012 per i quali l'accesso al pensionamento è consentito ad età comunque non inferiori a 64 anni
 - per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (lavoratori di cui al dlgs n. 67/2011) viene conservata, in via strutturale, la possibilità di accedere al pensionamento anticipato con il sistema delle c.d. quote (originariamente previste per la generalità dei lavoratori) con un'anzianità contributiva minima compresa tra 35 e 36 anni di contributi. I requisiti sono comunque rideterminati⁶ in modo da mantenere il beneficio massimo di anticipo rispetto alla generalità dei lavoratori nel limite di 3 anni;
 - in attuazione dell'articolo 24, comma 18 del DL 201/2011, convertito con legge n. 214/2011, il DPR n. 157/2013 ha previsto misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento di specifiche categorie di lavoratori, di fatto escludendo solamente il personale del comparto militare (difesa, sicurezza, vigili del fuoco).
13. Con riferimento ai requisiti generali sopra indicati sono inoltre previste misure di salvaguardia, anch'esse finalizzate a garantire una maggiore gradualità di applicazione

⁶ Dal 2012 è previsto per tali lavoratori la possibilità di accedere al pensionamento anticipato sulla base dei requisiti non inferiori a quelli indicati alla Tabella B allegata alla legge n. 243/2004, fermo restando il regime delle decorrenze vigente prima dell'entrata in vigore del DL 201/2011 (posticipo di 12 mesi rispetto alla maturazione dei requisiti minimi). Tali requisiti minimi per il pensionamento anticipato per la categoria di lavoratori in esame sono differenziati in relazione alla tipologia di lavoro usurante e in ogni caso non inferiori a 61 anni di età e 35 anni di contributi nel 2012 con incremento di 1 anno del requisito anagrafico a decorrere dal 2013 (con possibilità di riduzione di un anno del requisito anagrafico se in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 36 anni). Resta fermo l'adeguamento dei requisiti agli incrementi della speranza di vita dal 2013.

ovvero a tener conto di specificità in relazione alla prossimità al pensionamento e a situazioni di difficoltà in relazione alla permanenza nel mercato del lavoro specificatamente individuate sul piano normativo⁷.

⁷ La platea dei soggetti salvaguardati è stata estesa, ampliando sul piano normativo i criteri selettivi, interessando complessivamente un numero di soggetti programmato in 162.130. Tale salvaguardia afferisce a soggetti che maturano i requisiti successivamente al 31/12/2011 (coloro che hanno maturato i requisiti entro la predetta data sono espressamente esentati dall'applicazione dei nuovi requisiti di accesso al pensionamento) per i quali si manifesta una difficoltà alla permanenza nel mercato del lavoro e rientranti in categorie espressamente definite dal legislatore. I predetti soggetti accedono al pensionamento a partire dal 2013.

Requisiti per l'accesso al pensionamento (anni 2012-2065)

REQUISITO ANAGRAFICO PER L'ACCESSO AL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA ORDINARIO (REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO 20 ANNI)

(dai 2016 requisiti anagrafici stimati, a titolo esemplificativo fino al 2065, sulla base dello scenario demografico Istat - centrale base 2011)

Anni	Lavoratori dipendenti e autonomi	Lavoratrici pubblico impiego	Lavoratrici settore privato dipendenti	Lavoratrici settore privato autonome	Assegno sociale
	età (*)	età (*)	età (*)	età (*)	requisito anagrafico di età
2012	66	66	62	63 e 6 mesi	65
2013	66 e 3 mesi	66 e 3 mesi	62 e 3 mesi	63 e 9 mesi	65 e 3 mesi
2014	66 e 3 mesi	66 e 3 mesi	63 e 9 mesi	64 e 9 mesi	65 e 3 mesi
2015	66 e 3 mesi	66 e 3 mesi	63 e 9 mesi	64 e 9 mesi	65 e 3 mesi
2016	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	65 e 7 mesi	66 e 1 mese	65 e 7 mesi
2017	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	65 e 7 mesi	66 e 1 mese	65 e 7 mesi
2018	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi
2019	67	67	67	67	67
2020	67	67	67	67	67
2021	67 e 3 mesi	67 e 3 mesi	67 e 3 mesi	67 e 3 mesi	67 e 3 mesi
2022	67 e 3 mesi	67 e 3 mesi	67 e 3 mesi	67 e 3 mesi	67 e 3 mesi
2023	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi
2024	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi
2025	67 e 9 mesi	67 e 9 mesi	67 e 9 mesi	67 e 9 mesi	67 e 9 mesi
2026	67 e 9 mesi	67 e 9 mesi	67 e 9 mesi	67 e 9 mesi	67 e 9 mesi
2027	68	68	68	68	68
2028	68	68	68	68	68
2029	68 e 2 mesi	68 e 2 mesi	68 e 2 mesi	68 e 2 mesi	68 e 2 mesi
2030	68 e 2 mesi	68 e 2 mesi	68 e 2 mesi	68 e 2 mesi	68 e 2 mesi
2031	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi
2032	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi
2033	68 e 8 mesi	68 e 8 mesi	68 e 8 mesi	68 e 8 mesi	68 e 8 mesi
2034	68 e 8 mesi	68 e 8 mesi	68 e 8 mesi	68 e 8 mesi	68 e 8 mesi
2035	68 e 10 mesi	68 e 10 mesi	68 e 10 mesi	68 e 10 mesi	68 e 10 mesi
2036	68 e 10 mesi	68 e 10 mesi	68 e 10 mesi	68 e 10 mesi	68 e 10 mesi
2037	69	69	69	69	69
2038	69	69	69	69	69
2039	69 e 2 mesi	69 e 2 mesi	69 e 2 mesi	69 e 2 mesi	69 e 2 mesi
2040	69 e 2 mesi	69 e 2 mesi	69 e 2 mesi	69 e 2 mesi	69 e 2 mesi
2041	69 e 4 mesi	69 e 4 mesi	69 e 4 mesi	69 e 4 mesi	69 e 4 mesi
2042	69 e 4 mesi	69 e 4 mesi	69 e 4 mesi	69 e 4 mesi	69 e 4 mesi
2043	69 e 6 mesi	69 e 6 mesi	69 e 6 mesi	69 e 6 mesi	69 e 6 mesi
2044	69 e 6 mesi	69 e 6 mesi	69 e 6 mesi	69 e 6 mesi	69 e 6 mesi
2045	69 e 8 mesi	69 e 8 mesi	69 e 8 mesi	69 e 8 mesi	69 e 8 mesi
2046	69 e 8 mesi	69 e 8 mesi	69 e 8 mesi	69 e 8 mesi	69 e 8 mesi
2047	69 e 10 mesi	69 e 10 mesi	69 e 10 mesi	69 e 10 mesi	69 e 10 mesi
2048	69 e 10 mesi	69 e 10 mesi	69 e 10 mesi	69 e 10 mesi	69 e 10 mesi
2049	70	70	70	70	70
2050	70	70	70	70	70
2051	70 e 2 mesi	70 e 2 mesi	70 e 2 mesi	70 e 2 mesi	70 e 2 mesi
2052	70 e 2 mesi	70 e 2 mesi	70 e 2 mesi	70 e 2 mesi	70 e 2 mesi
2053	70 e 4 mesi	70 e 4 mesi	70 e 4 mesi	70 e 4 mesi	70 e 4 mesi
2054	70 e 4 mesi	70 e 4 mesi	70 e 4 mesi	70 e 4 mesi	70 e 4 mesi
2055	70 e 6 mesi	70 e 6 mesi	70 e 6 mesi	70 e 6 mesi	70 e 6 mesi
2056	70 e 6 mesi	70 e 6 mesi	70 e 6 mesi	70 e 6 mesi	70 e 6 mesi
2057	70 e 8 mesi	70 e 8 mesi	70 e 8 mesi	70 e 8 mesi	70 e 8 mesi
2058	70 e 8 mesi	70 e 8 mesi	70 e 8 mesi	70 e 8 mesi	70 e 8 mesi
2059	70 e 10 mesi	70 e 10 mesi	70 e 10 mesi	70 e 10 mesi	70 e 10 mesi
2060	70 e 10 mesi	70 e 10 mesi	70 e 10 mesi	70 e 10 mesi	70 e 10 mesi
2061	71	71	71	71	71
2062	71	71	71	71	71
2063	71 e 2 mesi	71 e 2 mesi	71 e 2 mesi	71 e 2 mesi	71 e 2 mesi
2064	71 e 2 mesi	71 e 2 mesi	71 e 2 mesi	71 e 2 mesi	71 e 2 mesi
2065	71 e 3 mesi	71 e 3 mesi	71 e 3 mesi	71 e 3 mesi	71 e 3 mesi

(*) E' comunque previsto un requisito contributivo minimo di 20 anni e, in aggiunta per i lavoratori neoassunti dal 1° gennaio 1996 per i quali la pensione è interamente calcolata con il sistema contributivo un importo minimo di pensione, pari a circa 644 euro mensili nel 2012 (1,5 volte l'assegno sociale nel 2012) rivalutata sulla base dell'andamento del pil.

I requisiti anagrafici saranno comunque adeguati sulla base dell'aumento della speranza di vita anche successivamente al 2065. In ogni caso i requisiti effettivi risulteranno determinati in corrispondenza di ogni adeguamento sulla base dell'aumento della speranza di vita accertato a consuntivo dall'Istat.

REQUISITI PER L'ACCESSO AL PENSIONAMENTO ANTICIPATO

(dal 2016 requisiti anagrafici stimati, a titolo esemplificativo fino al 2065, sulla base dello scenario demografico Istat - centrale base 2011)

	Lavoratori dipendenti pubblici e privati e Lavoratori autonomi	Lavoratrici dipendenti pubbliche e private e Lavoratrici autonome	Lavoratori dipendenti pubblici e privati e Lavoratori autonomi: <u>ulteriore</u> canale di accesso per i lavoratori neoassunti dal 1° gennaio 1996)
	Anzianità contributiva indipendente dall'età anagrafica	Anzianità contributiva indipendente dall'età anagrafica	Età anagrafica minima se in possesso di un'anzianità contributiva minima di 20 anni e un importo minimo pari circa 1.200 euro mensili nel 2012 (2,8 volte l'assegno sociale nel 2012) rivalutato, tale importo inuitato, sulla base dell'andamento del pil nominale (lavoratori neoassunti dal 1° gennaio 1996)
2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese	63 anni
2013	42 anni e 5 mesi	41 anni e 5 mesi	63 anni e 3 mesi
2014	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi	63 anni e 3 mesi
2015	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi	63 anni e 3 mesi
2016	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	63 anni e 7 mesi
2017	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	63 anni e 7 mesi
2018	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	63 anni e 7 mesi
2019	43 anni e 3 mesi	42 anni e 3 mesi	64 anni
2020	43 anni e 3 mesi	42 anni e 3 mesi	64 anni
2021	43 anni e 6 mesi	42 anni e 6 mesi	64 anni e 3 mesi
2022	43 anni e 6 mesi	42 anni e 6 mesi	64 anni e 3 mesi
2023	43 anni e 8 mesi	42 anni e 8 mesi	64 anni e 5 mesi
2024	43 anni e 8 mesi	42 anni e 8 mesi	64 anni e 5 mesi
2025	44 anni	43 anni	64 anni e 9 mesi
2026	44 anni	43 anni	64 anni e 9 mesi
2027	44 anni e 3 mesi	43 anni e 3 mesi	65 anni
2028	44 anni e 3 mesi	43 anni e 3 mesi	65 anni
2029	44 anni e 5 mesi	43 anni e 5 mesi	65 anni e 2 mesi
2030	44 anni e 5 mesi	43 anni e 5 mesi	65 anni e 2 mesi
2031	44 anni e 8 mesi	43 anni e 8 mesi	65 anni e 5 mesi
2032	44 anni e 8 mesi	43 anni e 8 mesi	65 anni e 5 mesi
2033	44 anni e 11 mesi	43 anni e 11 mesi	65 anni e 8 mesi
2034	44 anni e 11 mesi	43 anni e 11 mesi	65 anni e 8 mesi
2035	45 anni e 1 mese	44 anni e 1 mese	65 anni e 10 mesi
2036	45 anni e 1 mese	44 anni e 1 mese	65 anni e 10 mesi
2037	45 anni e 3 mesi	44 anni e 3 mesi	66 anni
2038	45 anni e 3 mesi	44 anni e 3 mesi	66 anni
2039	45 anni e 5 mesi	44 anni e 5 mesi	66 anni e 2 mesi
2040	45 anni e 5 mesi	44 anni e 5 mesi	66 anni e 2 mesi
2041	45 anni e 7 mesi	44 anni e 7 mesi	66 anni e 4 mesi
2042	45 anni e 7 mesi	44 anni e 7 mesi	66 anni e 4 mesi
2043	45 anni e 9 mesi	44 anni e 9 mesi	66 anni e 6 mesi
2044	45 anni e 9 mesi	44 anni e 9 mesi	66 anni e 6 mesi
2045	45 anni e 11 mesi	44 anni e 11 mesi	66 anni e 8 mesi
2046	45 anni e 11 mesi	44 anni e 11 mesi	66 anni e 8 mesi
2047	46 anni e 1 mese	45 anni e 1 mese	66 anni e 10 mesi
2048	46 anni e 1 mese	45 anni e 1 mese	66 anni e 10 mesi
2049	46 anni e 3 mesi	45 anni e 3 mesi	67 anni
2050	46 anni e 3 mesi	45 anni e 3 mesi	67 anni
2051	46 anni e 5 mesi	45 anni e 5 mesi	67 anni e 2 mesi
2052	46 anni e 5 mesi	45 anni e 5 mesi	67 anni e 2 mesi
2053	46 anni e 7 mesi	45 anni e 7 mesi	67 anni e 4 mesi
2054	46 anni e 7 mesi	45 anni e 7 mesi	67 anni e 4 mesi
2055	46 anni e 9 mesi	45 anni e 9 mesi	67 anni e 6 mesi
2056	46 anni e 9 mesi	45 anni e 9 mesi	67 anni e 6 mesi
2057	46 anni e 11 mesi	45 anni e 11 mesi	67 anni e 8 mesi
2058	46 anni e 11 mesi	45 anni e 11 mesi	67 anni e 8 mesi
2059	47 anni e 1 mese	46 anni e 1 mese	67 anni e 10 mesi
2060	47 anni e 1 mese	46 anni e 1 mese	67 anni e 10 mesi
2061	47 anni e 3 mesi	46 anni e 3 mesi	68 anni
2062	47 anni e 3 mesi	46 anni e 3 mesi	68 anni
2063	47 anni e 5 mesi	46 anni e 5 mesi	68 anni e 2 mesi
2064	47 anni e 5 mesi	46 anni e 5 mesi	68 anni e 2 mesi
2065	47 anni e 6 mesi	46 anni e 6 mesi	68 anni e 3 mesi

I requisiti anagrafici saranno comunque adeguati sulla base dell'aumento della speranza di vita anche successivamente al 2065. In ogni caso i requisiti effettivi risulteranno determinati in corrispondenza di ogni adeguamento sulla base dell'aumento della speranza di vita accertato a consuntivo dall'Istat.

Allegato n. 2

**Profili di carattere tecnico e finanziario legati
all'attuazione delle norme in materia di requisiti per la
fruizione delle deroghe alla disciplina generale per l'accesso
al trattamento pensionistico.**

Aggiornato al 31/01/2014

Salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico conseguente dalla legge di riforma pensionistica (legge n. 214/2011)

A) Premessa

1. La legge n. 214 del 2011 ha individuato **due fondamentali categorie di destinatari delle deroghe** (in linea con quanto già previsto con i precedenti provvedimenti di riforma, adottati negli ultimi anni) **di salvaguardia** dall'applicazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico come disciplinati dalla medesima legge:
 - c) **salvaguardati in quanto alla data del 31 dicembre 2011 hanno già maturato i requisiti previsti dalla previgente normativa.** Si tratta della salvaguardia più generalizzata, e alla quale corrisponde un **diritto soggettivo**, prevista dalla disposizione legislativa. Questa categoria di beneficiari non necessita di un provvedimento amministrativo di attuazione;
 - d) **salvaguardati, in quanto soggetti che, ancorché maturino i requisiti successivamente al 31/12/2011, mantengono le regole previgenti, in quanto prossimi al pensionamento e rientranti in categorie espressamente definite dal legislatore (che individua i soggetti per i quali si manifesta una difficoltà alla permanenza nel mercato del lavoro).** In questo caso, si prevede un atto amministrativo (decreto ministeriale) che determina nel dettaglio le relative procedure amministrative di attuazione della disposizione; in generale, in tutti i provvedimenti di riforma degli ultimi anni, il provvedimento attuativo è stato anche finalizzato, per espressa previsione di legge, al rispetto di un limite numerico e/o finanziario (cfr al riguardo, ad esempio, legge n. 243/2004 e legge n. 247/2007) derivandone in tali termini un diritto condizionato al rispetto del predetto limite.

B) Il procedimento di adozione del decreto ministeriale del 1° giugno 2012 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012) – primo gruppo c.d. 65.000

1. I criteri di selezione della salvaguardia per coloro che maturano i requisiti successivamente al 31/12/2011 previsti dalla legge 214 del 2011 sono stati stabiliti dai commi 14 e 15 dell'articolo 24 della medesima legge n. 214/2011 e dall'articolo 6 della legge n. 14/2012 e il conseguente procedimento di definizione del decreto ministeriale si è completato con l'adozione del decreto ministeriale del 1° giugno 2012 che ha determinato in coerenza con quanto stabilito dalla legislazione primaria, sulla base dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali, in 65.000 soggetti il contingente numerico dei lavoratori destinatari della predetta salvaguardia, risultando conseguentemente rispettate le risorse finanziarie complessivamente programmate ai sensi del comma 15 dell'articolo 24 (per un cumulato pari a circa 5 mld di euro)⁸.
2. **Il procedimento di adozione del decreto ministeriale** di cui all'articolo 24, commi 14 e 15 del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni con legge n. 214/2011 si è sostanziato in un procedimento di adozione di un atto di normativa secondaria sulla base di quanto stabilito dalla normativa primaria (nella fattispecie i citati commi 14 e 15 dell'articolo 24 nonché gli articoli 6 e 6-bis del decreto-legge n. 216/2011 convertito con legge n. 14/2012).
3. Ne consegue che **nella fase procedimentale di adozione di un atto di normativa secondaria** l'accezione di "potenziali beneficiari", utilizzata nel dibattito in materia, non sussiste sul piano

⁸ Tale importo ha trovato copertura nell'ambito dei risparmi previsti dalla riforma pensionistica introdotta dalla legge n. 214/2011 (pertanto i risparmi conteggiati in sede di legge 214/2011 nei saldi di finanza pubblica sono risparmi netti, inglobanti gli effetti della prima tranche di lavoratori salvaguardati).

giuridico, essendo la stessa conferente con la fase di formazione della disposizione primaria e con i criteri selettivi individuati dalla stessa disposizione, approvata dal Parlamento. In tali termini, non può non rilevarsi come il dibattito svoltosi sulle consistenze numeriche dei soggetti destinatari delle deroghe dai nuovi requisiti di accesso alla pensione previsti dalla legge n. 214/2011 (c.d. “salvaguardati”) debba necessariamente essere ricondotto nel più corretto contesto.

4. Sulla base del procedimento sopra descritto, l'INPS ha fornito la Tabella riportata nel decreto del 1° giugno 2012 che indica i contingenti numerici specifici per tutte le tipologie di soggetti salvaguardati. Il totale dei soggetti interessati è risultato per l'appunto pari a 65.000 e nel rispetto delle risorse finanziarie complessivamente programmate ai sensi del comma 15 dell'articolo 24.
5. Nel dettaglio i soggetti salvaguardati sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore della del DL 95/2012 (di cui si illustrerà in seguito) come dettagliati dal decreto ministeriale **del 1° giugno 2012** sono i seguenti:

Tipologia di soggetti salvaguardati come previsto dai commi 14 e 15 dell'articolo 24 della medesima legge n. 214/2011 e dall'articolo 6 della legge n. 14/2012 (attuato con decreto ministeriale del 1° giugno 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012)	Contingente numerico
Mobilità - cessazione dell'attività lavorativa alla data del 4 dicembre 2011 con perfezionamento dei requisiti entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n.223	25.590
Mobilità lunga - cessazione dell'attività lavorativa alla data del 4 dicembre 2011	3.460
Fondi di solidarietà - titolarità al 4 dicembre 2011 della prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996 n.662; titolarità della medesima prestazione da data successiva al 4 dicembre 2011 se l'accesso alla stessa risulta autorizzato dall'INPS, fermo restando che gli interessati restano a carico dei Fondi fino al compimento di 62 anni di età	17.710
Prosecutori volontari autorizzati antecedentemente al 4 dicembre 2011: perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge 201/2011, entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge; questi lavoratori non devono aver comunque ripreso attività lavorativa successivamente all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione e devono avere almeno un contributo volontario	10.250

accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge 201/2011	
Lavoratori esonerati che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio (pubblico impiego)	950
Genitori di disabili - lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del dlgs n. 151/2001, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6 lettera a) della legge 243/2004 e successive modificazioni	150
Lavoratori cessati ai sensi dell'art. 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216/2011, convertito con modificazioni con legge n. 14/2012: risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa ovvero in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa e i lavoratori devono risultare in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011	6.890
TOTALE	65.000

C) Estensione dei lavoratori salvaguardati (articolo 22 DL 95/2012, convertito con legge n. 135/2012) (decreto ministeriale del 8 ottobre 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2013) – secondo gruppo c.d. 55.000

1. Sulla base di quanto esposto, a seguito dell'impegno politico preso dal Ministro del lavoro in sede della citata risposta ad interpellanza urgente presso Senato e Camera dei Deputati del 19 e 20 giugno 2012, il Governo ha adottato un intervento legislativo (articolo 22 del DL 95/2012, convertito con legge n. 135/2012) con il quale è stata estesa, mantenendo i criteri base all'origine della natura della salvaguardia, la platea dei lavoratori salvaguardati reperendo le necessarie risorse per la copertura finanziaria.
2. La disposizione si sostanzia in un intervento legislativo volto a ampliare la salvaguardia (vale a dire consentire l'applicazione delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 ancorchè maturino i requisiti successivamente al 31/12/2011) nel limite numerico di altri **55.000**

(**aggiuntivi ai 65.000** lavoratori già salvaguardati dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore della disposizione in esame) individuati nei termini specificatamente individuati dalla disposizione legislativa. Dalla disposizione in esame derivano maggiori oneri (maggiore spesa pensionistica) per la finanza pubblica per effetto di anticipo del pensionamento valutabili in circa 4,1 mld di euro in termini cumulati per il periodo 2014-2020 che hanno trovato copertura finanziaria nell'ambito del DL 95/2012, convertito con legge n. 135/2012.

3. In ogni caso, per l'attuazione della disposizione in esame **è stato emanato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell' 8 ottobre 2012** pubblicato sulla GU n. 17 del 21 gennaio 2013 che disciplina le modalità di attuazione della salvaguardia dei soggetti interessati e il monitoraggio da parte dell'INPS delle domande dei medesimi per l'accesso al beneficio, ai fini del rispetto del predetto limite numerico di 55.000 soggetti, così ripartiti:

Tipologia di ulteriori soggetti salvaguardati ai sensi dell'articolo 22 del DL 95/2012, convertito con legge n. 135/2012 (attuato con decreto ministeriale del 8 ottobre 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2013)	Contingente Numerico
lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi stipulati in sede governativa anteriormente al 31 dicembre 2011 e che maturino il diritto all'accesso al pensionamento, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ancorché alla predetta data del 4 dicembre 2011 ancora non risultino collocati in mobilità (lavoratori destinatari di programmi di gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo degli ammortizzatori sociali, sulla base di accordi stipulati in sede governativa entro il 31 dicembre 2011)	40.000
Fondi di solidarietà	1600
lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011, nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge	7.400
lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011, il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011 e che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina	6.000

pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011	
TOTALE	55.000

D) Ulteriore Estensione dei lavoratori salvaguardati (articolo 1, commi da 231 a 237 della legge n. 228/2012, legge di stabilità 2013) (decreto ministeriale del 22 aprile 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013) – terzo gruppo c.d. 10.130

1. La disposizione si sostanzia in un intervento legislativo volto a ampliare la salvaguardia dai requisiti di accesso al pensionamento previsti ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 (vale a dire consentire l'applicazione delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato articolo 24 ancorché maturino i requisiti successivamente al 31/12/2011) con riferimento a ulteriori soggetti individuati nei seguenti termini:
 - a) (stima 2.560) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, n. 223/1991 ovvero durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014;
 - b) (stima 1.590) – proscrittori volontari - ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, ancorché abbiano svolto qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che:
 - abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500 ;
 - perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
 - c) (stima 5.130) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:
 - abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500 ;

- perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.
 - d) (stima 850) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria antecedentemente al 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali in quanto fruitori della relativa indennità devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.
2. Il beneficio, riconosciuto secondo le procedure già adottate in sede di decreto ministeriale del 1° giugno 2012 e del 8 ottobre 2012 relative alle collettività di lavoratori salvaguardati già previste, è concesso nel limite massimo di 64 milioni di euro per l'anno 2013, 134 milioni di euro per l'anno 2014, 135 milioni di euro per l'anno 2015, 107 milioni di euro per l'anno 2016, 46 milioni di euro per l'anno 2017, 30 milioni di euro per l'anno 2018, 28 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
 3. Il decreto ministeriale, **dopo aver acquisito il parere favorevole espresso dalle competenti Commissioni parlamentari, come prescritto dalla legge n. 228/2012, è stato firmato dai Ministri del lavoro e dell'economia in data 22 aprile 2013 e pubblicato in GU n. 123 del 28 maggio 2013.**

E) Ulteriore Estensione dei lavoratori salvaguardati (articolo 11 e articolo 11-bis, decreto-legge n. 102/2013 convertito con legge n. 124/2013) – quarto gruppo c.d. 6.500 +2.500

1. Articolo 11 - La disposizione si sostanzia in un intervento legislativo volto a ampliare la salvaguardia dai requisiti di accesso al pensionamento previsti ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 (vale a dire consentire l'applicazione delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato articolo 24 ancorchè maturino i requisiti successivamente al 31/12/2011) con riferimento a ulteriori soggetti ampliando la fattispecie dei lavoratori di cui al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro medesimo ferme restando le seguenti condizioni per l'accesso al beneficio dell'anticipo del pensionamento da parte dei soggetti interessati, che:
 - a) abbiano conseguito successivamente alla data di cessazione, la quale comunque non può essere anteriore al 1° gennaio 2009 e successiva al 31 dicembre 2011, un reddito annuo lordo complessivo riferito a qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, non superiore a euro 7.500;
 - b) risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il beneficio è concesso nel limite massimo numerico di 6.500 soggetti e nel limite massimo di 151 milioni di euro per l'anno 2014, di 164 milioni di euro per l'anno 2015, di 124 milioni di

euro per l'anno 2016, di 85 milioni di euro per l'anno 2017, di 47 milioni di euro per l'anno 2018, di 12 milioni di euro per l'anno 2019. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori in esame che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione sopra indicato, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione in esame.

2. Articolo 11-bis. La stessa disposizione riguarda, in particolare, i lavoratori i quali, nel corso dell'anno 2011 abbiano usufruito di congedi per assistere familiari con disabilità grave. Rispetto alla normativa vigente (decreto-legge 201 del 2011, articolo 24, comma 14, lettera e-bis)) la salvaguardia viene, in particolare, estesa anche ai familiari diversi dai genitori e ad altre tipologie di pensionamento i quali perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge. Il trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore all' 1 gennaio 2014. Il beneficio è riconosciuto nel limite di 2.500 soggetti e nel limite massimo di 23 milioni di euro per l'anno 2014, di 17 milioni di euro per l'anno 2015, di 9 milioni di euro per l'anno 2016, di 6 milioni di euro per l'anno 2017 e di 2 milioni di euro per l'anno 2018. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori in esame che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione sopra indicato, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione in esame.

F) legge n. 147/2013 (legge Stabilità 2014) – Incremento limite numerico proscrittori volontari (+6.000 unità) + ulteriore ampliamento di platea (+17.000 unità)

1. la legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) prevede:

a) (comma 191) con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2014 l'incremento del contingente numerico per 6.000 unità dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione di cui all'articolo 1 comma 231 lettera b) legge 228/2012 come indicato nell'articolo 9 del relativo decreto interministeriale del 22 aprile 2013. Il predetto incremento del contingente numerico consente di dare attuazione ad un'interpretazione estensiva della disposizione esplicitata in sede di approvazione del decreto attuativo da parte delle competenti Commissioni parlamentari, con particolare riferimento ai soggetti coloro i quali, hanno ripreso l'attività lavorativa anche prima del 4 dicembre 2011;

b) (commi 194-197) con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2014 un ampliamento di platee precedentemente definite con decorrenza entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore del DL 201/2011 l'incremento del contingente numerico per 17.000 unità così caratterizzate:

- a) i procuratori volontari autorizzati al 4 dicembre 2011 con un contributo accreditato o accreditabile che, dopo il 4 dicembre 2011, hanno svolto attività lavorativa non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (eliminazione tetto retributivo 7.500 euro): 900 soggetti;
- b) i lavoratori con accordi individuali o collettivi cessati dell'attività lavorativa entro il 30 giugno 2012 e che hanno svolto, dopo tale data, attività lavorativa non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (eliminazione tetto retributivo 7.500 euro): 400 soggetti;
- c) i lavoratori con accordi individuali o collettivi cessati dell'attività lavorativa dopo il 30 giugno 2012 e fino al 31 dicembre 2012 e che hanno svolto, dopo la data di cessazione, attività lavorativa non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (estensione periodo): 500 soggetti;
- d) i lavoratori con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di lavoro tra 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2008 che hanno svolto dopo la cessazione qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (estensione periodo). Si includono anche i lavoratori con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di lavoro tra 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011 che hanno svolto dopo la cessazione qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, con un reddito annuo lordo complessivo superiore a euro 7500 (eliminazione tetto retributivo): 5.200 soggetti;
- e) i lavoratori in mobilità ordinaria che maturano il requisito pensionistico ante legge 214/2011 dopo la data di fine mobilità e entro sei mesi dalla stessa; è data la possibilità al beneficiario di coprire i periodi contributivi successivi alla fine della mobilità con versamenti volontari, ove necessari (inclusione specifica categoria di procuratori volontari): 1.000 soggetti;
- f) i soggetti autorizzati al versamento dei contributi volontari entro il 4 dicembre 2011 senza accreditamento di contributi effettivi alla stessa data. Sono stati considerati i soggetti che hanno almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2007 ed il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (inclusione ulteriore categoria procuratori volontari): 9.000 soggetti

G) Considerazioni finali

1. In sintesi, sulla base della normativa vigente risultano salvaguardati dall'applicazione dei nuovi requisiti di accesso al pensionamento come stabiliti dalla legge 214/2011:
 - a. tutti i soggetti che alla data del 31 dicembre 2011 hanno già maturato i requisiti previsti dalla previgente normativa;
 - b. nel limite numerico 162.130 soggetti, coloro che, ancorché maturino i requisiti successivamente al 31/12/2011, in quanto prossimi al pensionamento (e per i quali si manifesta una difficoltà alla permanenza nel mercato del lavoro) e rientranti in categorie espressamente definite dal legislatore. Ciò ha comportato un impegno

finanziario complessivo, **in termini cumulati**, attorno ai 11,6 mld di euro, che ha trovato copertura finanziaria nei singoli provvedimenti legislativi con i quali la salvaguardia è stata introdotta.

Tipologia di soggetti salvaguardati come previsto dai commi 14 e 15 dell'articolo 24 della medesima legge n. 214/2011, dall'articolo 6 della legge n. 14/2012, dall'articolo 22 del DL 95/2012, dall'articolo 1 commi 231-234 legge 228/2012, dagli articoli 11 e 11-bis del DL 102/2013 e della legge n. 147/2013	Stima originaria contingente numerico programmato
Mobilità e Mobilità lunga	72.610
Fondi di solidarietà	19.310
Prosecutori volontari autorizzati precedentemente al 4 dicembre 2011	35.990
Lavoratori esonerati che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio (pubblico impiego)	950
Genitori e familiari di disabili	2.650
Lavoratori cessati ai sensi dell'art. 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216/2011 e successive modificazioni e integrazioni	30.620
TOTALE	162.130

2. **Effetti finanziari.** Gli effetti finanziari stimati relativi alle misure di salvaguardia afferenti ai 162.130 lavoratori sopra illustrate possono essere così sintetizzati:

Oneri programmati in materia di salvaguardia (*) (valori in mln di euro)								
	a) articolo 24, comma 15 DL 201/2011, convertito con legge 214/2011 (65.000)	b) art. 22 DL 95/2012, convertito con legge n. 135/2012 (55.000)	(b+a)	c) Estensione nuovi salvaguardati articolo 1, commi 231-237 legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) (10.130)	Totale (a + b + c) - 130.130 lavoratori	d) Estensione nuovi salvaguardati articoli 11 e 11-bis DL 102/2013 (6.500+2.500 = 9.000)	e) Estensione nuovi salvaguardati (6.000 + 17.000 = 23.000) (legge di stabilità 2014, legge n. 147/2013, comma 191, 6.000 e commi 194-197, 23.000)	Totale (a + b + c + d + e) - 162.130 lavoratori
2013	245	245	245	64	309			309
2014	635	190	825	134	959	174	252	1.385
2015	1.040	590	1.630	135	1.765	181	312	2.258
2016	1.220	1.050	2.270	107	2.377	133	248	2.758
2017	1.030	1.180	2.210	46	2.256	91	141	2.488
2018	610	840	1.450	30	1.480	49	106	1.635
2019	300	255	555	28	583	12	104	699
2020	0	35	35	10	45	0	34	79
cumulato	5.080	4.140	9.220	554	9.774	640	1.197	11.611

(*) La differenza delle onerosità in ragione delle collettività coinvolte dipende dalle tipologie delle stesse e dalle relative condizioni soggettive con riferimento sia all'importo medio di pensione sia al periodo medio di anticipo.

3. I sopra riportati oneri hanno trovato copertura nell'ambito di misure di contenimento di spesa:
- a. il primo gruppo (relativo ai primi 65.000 salvaguardati) nell'ambito delle economie previste in sede di riforma pensionistica vale a dire nell'ambito dei risparmi relativi al complesso dei commi da 1 a 20 che includono i maggiori oneri dei commi 14 e 15 (c.d. salvaguardati) dell'articolo 24 medesimo;
 - b. il secondo gruppo (relativo a ulteriori 55.000 salvaguardati, articolo 22 del DL 95/2012, convertito con legge n. 135/2012) ha trovato copertura nell'ambito del DL 95/2012 medesimo, c.d. "spending review";
 - c. il terzo gruppo (relativo a ulteriori 10.130 salvaguardati, articolo 1, commi 231-234, legge n. 228/2012) ha trovato copertura nell'ambito della legge 228/2012 (in sostanza mediante deindicizzazione per l'anno 2014 delle fasce di trattamenti pensionistici superiori a 6 volte il trattamento minimo),
 - d. il quarto gruppo (relativo a ulteriori 6.500 +2.500 salvaguardati, articolo 11 e 11-bis DL n. 102/2013) ha trovato copertura nell'ambito del citato DL n. 102/2013;
 - e. l'incremento del limite numerico previsto dalla legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) (+6.000+17.000) ha trovato copertura nell'ambito della complessiva manovra di finanza pubblica e utilizzando le economie di cui alla lettera f), con apposita riduzione del Fondo alimentato nei termini descritti dalla medesima lettera f);
 - f. in ogni caso la legge con la legge n. 228/2012, legge di stabilità 2013 (articolo 1, comma 235), è stato, inoltre, istituito un apposito Fondo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l'intento di garantire il finanziamento di azioni in favore di eventuali ulteriori lavoratori. Il Fondo in questione potrà essere alimentato, altresì, da eventuali economie accertate derivanti dall'attuazione degli interventi di salvaguardia afferenti ai tre decreti ministeriali sopra descritti e l'eventuale estensione ad altri lavoratori dei benefici della salvaguardia potrà essere effettuata, nel rispetto dei sopra indicati oneri programmati, mediante l'adozione di DPCM. Il Fondo in questione, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, primo periodo, del DL 102/2013 è alimentato anche dai risparmi conseguenti dell'adozione delle misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di cui al comma 18 dell'articolo 24 del DL n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, valutati in 4.724.000 euro per l'anno 2014, 12.280.000 euro per l'anno 2015, 35.951.000 euro per l'anno 2016, 38.800.000 euro per l'anno 2017, 37.583.000 euro per l'anno 2018, 69.361.000 euro per l'anno 2019, 80.507.000 euro per l'anno 2020, 86.718.000 euro per l'anno 2021, 70.828.000 euro per l'anno 2022 e in 86.493.000 euro per l'anno 2023.
4. Va da sé che ulteriori eventuali interventi finalizzati ad incrementare i lavoratori salvaguardati, oltre che dei necessari apprezzamenti sul piano politico in relazione alle effettive condizioni soggettive rispetto alla eventuale tutela da introdurre e alla coerenza con l'assetto della riforma pensionistica e con gli obiettivi prefissati anche in relazione all'innalzamento dell'età media di accesso al pensionamento, necessitano primariamente dell'individuazione dei necessari mezzi di copertura diretti ad assicurare, nel rispetto anche della regola della spesa nell'ambito del fiscal compact, una compensazione nell'ambito della complessiva spesa della pubblica amministrazione. In ogni caso, tali mezzi di copertura non potranno essere reperiti all'interno delle complessive economie previste a seguito della legge n. 214/2011 (riforma pensionistica), dal momento che le stesse, afferendo all'ordinamento vigente, sono scontate negli andamenti di finanza pubblica a legislazione vigente e pertanto, come avvenuto in sede di DL 95/2012, convertito con legge n. 135/2012, in sede di legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), in sede

di DL 102/2013 e di legge n. 147/2013 (legge di Stabilità 2014) **necessitano dell'adozione di ulteriori interventi compensativi nell'ambito degli equilibri di finanza pubblica (e primariamente nell'ambito della spesa pubblica**, come peraltro è stato in generale effettuato con riferimento ai lavoratori già salvaguardati).

€ 4,00



17STC0003990